

---

LA MISSIONE,  
IL *CODEX CANONUM ECCLESiarUM ORIENTALIUM* (CCEO)  
E LA SEDE APOSTOLICA\*

Mons. NATALE LODA  
*Pontificia Università Lateranense*

---

*Sommario:*

§1. L'Istituzione della S. Congregazione «*De Propaganda Fide*». §2. Il problema del binomio «missioni-latinizzazione» nelle Chiese orientali cattoliche. §3. La fondazione della S. Congregazione per la Chiesa orientale: §4. Le fonti magisteriali relative alla missionarietà tra il *Codex Iuris Canonici* del 1917 ed il Concilio Vaticano II e le Chiese orientali. §5. Il Decreto conciliare «*Ad Gentes*» e le Chiese Orientali Cattoliche nel Concilio Vaticano II ed i documenti magisteriali successivi. §6. L'evangelizzazione delle genti nel CCEO. §7. L'azione missionaria e l'evangelizzazione nella Cost. Ap. «*Pastor Bonus*» e le Chiese Orientali. La problematica della territorialità. §8. Ancora circa la soluzione intermedia della S. Sede relativa alla problematica della territorialità e personalità incidente sul diritto missionario. §9. CCEO, S. Sede e prospettive per un'articolazione di evangelizzazione nelle Chiese dell'Oriente Cristiano.

---

Che la missione e l'evangelizzazione siano un diritto nativo, primordiale e fondamentale, ma anche un dovere per tutta la Chiesa nella sua vita, ormai è fermo e stabilito. Certamente non esiste più la concezione che le *missioni* e l'azione missionaria siano prerogativa della sola Chiesa latina come alcuni ecclesiologi e missionari hanno ritenuto, fino al *Codex Iuris Canonici* del 1917 ed oltre, antecedentemente il Concilio Vaticano II.

Il Decreto del Concilio Vaticano II «*Ad Gentes*» n. 2, attesta che: «La Chiesa peregrinante per sua natura è missionaria in quanto trae origine dalla missione del Figlio dalla missione dello Spirito Santo, secondo il disegno di Dio Padre»<sup>1</sup>. La Chiesa universale ha il diritto e dovere di annunciare Cristo

---

\* Relazione presentata in occasione della *Giornata di Studio* sul tema: «*Il Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium e la Sede Apostolica. Riflessioni e approfondimenti*», Roma, Pontificio Istituto Orientale, 10 dicembre 2009.

<sup>1</sup> CONCILIIUM VATICANUM II, Decr., *Ad Gentes*, 7.XII.1965, in *AAS* 58 (1966), 947-990, n. 2; da ultimo la *magna charta* dell'evangelizzazione: IOANNES PAULUS II, *Redemptoris Missio*, 7 dicembre 1990, in *AAS* 83 (1991), 249-340. Si veda in generale: ARINZE F. et al., *A dieci anni dall'Enciclica*

incarnato, morto, risorto e asceso al cielo. Tale diritto-dovere all'annuncio si esplicita istituzionalmente secondo un criterio organizzativo laddove: a) l'annuncio fa parte della missione della Chiesa; b) tale annuncio si esplicita in un diritto-dovere di missionarietà in senso proprio presso tutti i Popoli in cui la Chiesa non sia implantata; c) la missione evangelizzatrice ha come finalità di far giungere la Buona Novella, seminando la Parola di Dio a tutti i Popoli, estendendosi fino agli estremi confini della terra<sup>2</sup>.

### §1. L'Istituzione della S. Congregazione "De Propaganda Fide"

Anche se l'idea di creare un'opera ufficiale per la propagazione della fede fu formulata da RAYMOND LULLE nel XIII secolo, dopo PIO V che creò nel 1568 due commissioni cardinalizie che avevano per scopo il ritorno degli eretici alla vera fede e la conversione dei pagani e GREGORIO XIII che nel 1573 creò una commissione di tre Cardinali che si occupasse degli scismatici orientali *de rebus Græcorum* a cui fece seguito CLEMENTE VIII che il 10 agosto 1599 creò una Congregazione di nove Cardinali che sotto la sua presidenza si occupasse delle missioni, fu Gregorio XV al fine di favorire ed organizzare la missione verso tutte le genti, regolandone le differenti figure e le competenze, che costituì una nuova Congregazione generale detta *De Propaganda Fide*, con la Bolla: «*Inscrutabili Divinæ Providentiæ Arcano*» in data 22 giugno 1622<sup>3</sup>. Il primo intento di GREGORIO XV fu quello di organizzare il lavoro missionario slegandolo da quelle attività ed ingerenze esterne e politiche<sup>4</sup>. Per la nuova Congregazione era stabilito un potere esclusivo per il governo dei territori di missione, possedendo una giurisdizione ed autorità in tutto il mondo.

---

"*Redemptoris Missio*", Città del Vaticano 2001; da ultimo: SABARRESE L., (a cura), *La Chiesa è missionaria. La ricezione nel Codice di Diritto Canonico*, Roma 2009.

<sup>2</sup> Le tematiche di questa relazione si ritrovano più generalmente in: LODA N., *L'evangelizzazione delle Genti nel "Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium" (c. 584-594)*, Roma 2007; COTTER E., *Le Droit canon au service de la mission. Une nouvelle approche du Code et de sa finalit *, in *Spiritus* 48(2007), 211-222.

<sup>3</sup> Ved.: *Collectanea S. Congregationis de Propaganda Fide*, Romæ 1907, I, n. 3, 2-4. *Fontibus Codicis Iuris Canonici*, t. 2, n. 531, 948; METZLER J., *The foundation of the Congregation "De Propaganda Fide" in 1622*, in *Omnis Terra*, 4 (1969-1970), 114-123; SANTOS A., *Origenes historicos de la Sagrada Congregacion "De Propaganda fide" (en el 350 aniversario de su fundacion)*, in *Revista Espa ola de Derecho Canonico* 28 (1972), 509-543; WOLANIN A., *Missione*, in PONTIFICIA UNIVERSIT  URBANIANA, *Dizionario di Missiologia*, Bologna 1993, 367-373 [= DZM]; SASTRE SANTOS E., *La Circolare dei Nunzi comunica la fondazione di "Propaganda Fide", 15 gennaio 1622*, in *Ius Missionale* 1 (2007), 151-186.

<sup>4</sup> CHIOCCHETTA P., *Il contesto storico nel quale sorse la S. Congregazione "De Propaganda Fide"*, in *Sacrae Congregationis de Propaganda Fide Memoria Rerum. 350 anni a servizio delle Missioni. 1622-1972 cura et studio J. Metzler edita*, Rom, Freiburg, Wien 1971, vol. I/1, 3-15. HENKEL W., *Congregazione per l'Evangelizzazione dei popoli*, in *DZM*, 137-140.

Il giorno 1 agosto 1627 URBANO VIII erigeva canonicamente il Collegio Urbano che deteneva gli stessi privilegi degli altri collegi romani.

Con l'istituzione della Congregazione *De Propaganda Fide*, si ribadiva il diritto e l'obbligo per il Romano Pontefice di promuovere la fede soprattutto verso a) l'evangelizzazione diretta a quelle genti che ancora non avessero conosciuto il Vangelo; b) i cristiani separati a causa della riforma protestante c) favorire la *riunione* di quelle Chiese che nel passato in Oriente ed Occidente si fossero allontanate dalla comunione con Roma.

Gli interessi delle Chiese dell'Oriente cattolico, venivano curati dalla S. Congregazione *De Propaganda Fide* prevedendo aiuti materiali, spirituali e pastorali in quanto si collocavano in territori dominati dagli infedeli e pagani, ma anche favorire un *perfezionamento* delle stesse<sup>5</sup>.

La costituzione della S. Congregazione *De Propaganda Fide*, riteneva le Chiese orientali cattoliche destinatarie dell'evangelizzazione in quanto:

- a) costituite in territori dominati dagli infedeli e pagani e bisognose di aiuto materiale, spirituale e di forze per una vita ecclesiale da normalizzare essendo sempre state le stesse Chiese preoccupate della propria difesa da forze politiche esterne che minavano la loro esistenza;
- b) la carenza di persone e mezzi nell'ambito orientale, non poteva certamente ed obiettivamente far prevedere che le stesse, potessero avere una vita ecclesiale autonoma e propria divenendo soggetti di missioni ed evangelizzazione;
- c) a causa delle difficoltà di comunicazione e rapporti, mancando una vera conoscenza reciproca tra la Chiesa Latina e le Chiese orientali, esisteva a causa dell'idea di una *praestantia ritus latini*, la volontà di unificare la disciplina ecclesiale, uniformandola con le norme della Chiesa latina rispetto a quelle delle altre Chiese orientali cattoliche.

Il 10 aprile 1624 URBANO VIII nominò tre Cardinali quali *Protettori* del Clero e dei Fedeli maroniti<sup>6</sup>, richiedendo in seguito la professione di Fede alle altre compagini ecclesiali orientali cattoliche<sup>7</sup>.

## § 2. Il problema del binomio “missioni-latinizzazione” nelle Chiese Orientali Cattoliche

La competenza della S. C. di Propaganda Fide nei confronti delle comunità cattoliche Orientali all'inizio del secolo XVIII se da una parte

<sup>5</sup> PERI V., *La Congregazione dei Greci (1573) e i suoi primi documenti*, in *Studia Gratiana* 13 (1967), 129-256; CHIOCCHETTA P., *La S. Congregazione e gli Italo-Greci in Italia*, in *Sacrae Congregationis*, I/2, 3-25.

<sup>6</sup> *Collectanea S.C. De Propaganda Fide*, I, 26.

<sup>7</sup> *Collectanea S.C. De Propaganda Fide*, I, 227.

rappresentava un riconoscimento giuridico pieno della loro personalità ecclesiale ed esistenza canonico-soggettiva dotate di una certa qual autonomia, dall'altra a causa del dominio degli infedeli, insieme alla provenienza da Chiese orientali ortodosse e ad una certa autonomia disciplinare propria, si esercitava insieme ad un aiuto un certo controllo. Sul piano ecclesiologico si era assistito ad uno spostamento sull'asse di una Chiesa cattolica unica, indipendente all'esterno dal potere politico e dalle *Chiese dissidenti*, mentre al proprio interno si ricercava una unità intesa come uniformità che richiedeva uno sforzo di abbandonare le proprie prerogative e tradizioni a favore della latinità<sup>8</sup>. Ancora, si assisteva ad uno spostamento sull'asse gerarcologico con una centralizzazione romana che prevedeva lo spostamento di prerogative giurisdizionali nella figura del Romano Pontefice.

Così sul piano giuridico-amministrativo ed organizzativo si sviluppa la concezione che immette la funzione magisteriale del Romano Pontefice nella sfera potestativa, così il primato di giurisdizione viene trasformato in una sorta di monopolio, come resistenza da una parte delle intromissioni del potere politico, dall'altra da una partecipazione intraecclesiale. Tale *plenitudo potestatis* del Romano Pontefice si svilupperà fino ai contenuti dell'infallibilità. Ancora, in tale processo si assiste ad una centralizzazione della Curia romana limitando l'autonomia delle Chiese periferiche anche relativamente a materie per tradizione demandate a queste ultime.

In tale contesto le Chiese orientali cattoliche se da una parte erano comprese in un ordine accentrativo ecclesiale con una matrice latina, dall'altra topograficamente a causa della loro lontananza da Roma (anche se si collocavano nel *vicino Oriente*) rimanevano in un limbo che analogicamente poteva assimilarle all'esperienze delle *Chiese nazionali* latine o in una sorta di *autocefalia* per usare un termine orientale che non dovesse e potesse presentare problemi ecclesiali. Infatti esisteva da una parte un certo qual controllo verso le Chiese orientali cattoliche, nel timore che potessero perdere la *fede e costumi* la cui responsabilità era riservata al Romano Pontefice, dall'altra in quanto possedenti un patrimonio giuridico liturgico teologico, spirituale e disciplinare *ab antiquo* proprio, erano viste un una certa superiorità, si pensi al possesso di una propria autonomia giurisdizionale con la possibilità per molti *riti* di eleggere i propri gerarchi, inerendo nel contempo un controllo ma anche insofferenza.

---

<sup>8</sup> CONGAR Y., *L'ecclésiologie de la révolution française au Concile du Vatican. Sous le signe de l'affirmation de l'autorité*, in *L'ecclésiologie au XIX<sup>e</sup> siècle*, Paris 1960, 77-114; IDEM, *L'Église: de Saint Augustin à l'époque moderne*, Paris 1970; POTTMAYER H. J., *Ultramontanesimo ed ecclesiologia*, in *Cristianesimo nella storia* 12 (1991), 527-552.

Le Chiese orientali cattoliche da una parte erano riconosciute quali soggetti giuridici ecclesiali canonici aventi una personalità e collocazione soggettiva nella Chiesa universale, dall'altra continuavano ad essere dipendenti dalla S. Congregazione di Propaganda con compiti organizzativi e di aiuto ecclesiale, ma anche supervisione, non ultimo, a causa di un'ambiguità ecclesiologica che si manifestava nella latinizzazione ancora esistente anche se talora larvata, insieme ad una ricerca di collocazione nell'ambito della *societas iuridice perfecta*<sup>9</sup> della Chiesa universale, insieme all'auspicato ritorno alla comunione per le Chiese ortodosse.

La lettura ecclesiologica ipostatizzata della *societas iuridice perfecta* che proprio a causa della combinazione dei differenti elementi, ricercava questa unità, desiderando un'unica Chiesa, attraverso la centralizzazione romana, prevedeva un solo rito liturgico che fosse *praestans*, mentre gli altri solamente tollerati. In tale contesto ecclesiologico veniva postulata la concezione della *praestantia ritus latini* e la conseguente richiesta di latinizzazione di tutta la Chiesa<sup>10</sup>.

Si è già ricordato in altre sedi come l'idea relativa alla *praestantia ritus latini* sia in parte stata determinata dal fatto che l'ufficio del Romano Pontefice capo della Chiesa cattolica nella comunione delle Chiese sia stato confuso con il ruolo dello stesso quale Capo della Chiesa latina. L'incertezza teologico-ecclesiologica portava a far coincidere la Chiesa universale e la Chiesa di Roma, con la Chiesa di Rito latino, ritenendole quasi una stessa ed unica entità giuridica, mentre tutte le altre Chiese o altri riti esistenti nella compagine ecclesiale erano solamente tollerati e *minus praestantes*<sup>11</sup>.

All'interno della Chiesa universale non era accettata una diversità ecclesiale che procedesse dalle differenti tradizioni quali le Chiese dell'Oriente, e questo riverberava anche nel *munus Fidei Catholicae praedicandae* che essendo commesso al Romano Pontefice, si riteneva proprio della latinità nella sinonimia con la romanità. Anche per quanto riguarda i Vescovi esisteva una compressione della missionarietà avendo presenti le

<sup>9</sup> MINNERATH R., *Le Droit de l'Église à la liberté, Du Syllabus à Vatican II*, Paris 1982; ŽUŽEK, *Incidenza del CCEO nella storia moderna della Chiesa universale*, nel vol. *Understanding the Eastern Code*, Roma 1997, 266-327. Secondo un'ulteriore lettura D'AVACK P. A., *Corso di Diritto Canonico*, I, *Introduzione sistematica al Diritto della Chiesa*, Milano 1956, 129 ss.

<sup>10</sup> Si veda la trattazione in: LODA N., *Benedetto XV, il Codice del 1917 e le Chiese d'Oriente*, in FARRUGIA E. G., (a cura), *Da Benedetto XV a Benedetto XVI. Atti del Simposio nel novantesimo della Congregazione per le Chiese orientali e del Pontificio Istituto Orientale. Roma 9 novembre 2007, «Orientalia Christiana Analecta» 284, Roma 2009, 229-249.*

<sup>11</sup> Circa la problematica della *praestantia ritus latini* ci si permetta il rimando a LODA N., *Uguale dignità teologica e giuridica delle Chiese "sui iuris"*, in OKULIK L., (a cura), *Nuove terre e nuove Chiese. Le comunità di Fedeli orientali in diaspora*, Venezia 2008, 37-80; VASIL' C., *Chiese orientali cattoliche nella ecclesiologia e nel diritto della Chiesa cattolica. Il cammino del CCEO*, in *Folia Canonica* 10 (2007), 119-151.

loro diocesi od eparchie, ma sempre in riferimento diretto giuridicamente al Romano Pontefice. Si prevedeva uniformità che non comprendeva la *varietas Ecclesiarum*, in quanto si temevano le eventuali differenze in seno alla Chiesa perché potevano attentare all'unità cattolica<sup>12</sup>.

Ancora esisteva nelle Chiese orientali cattoliche una vita ecclesiale e pastorale cronicamente povera e debole, per cui non solo non era possibile l'organizzazione di una qualsivoglia missionarietà, ma necessitavano sempre aiuti con susseguente dipendenza, dalla Chiesa di Roma.

Nel suo desiderio di unità, ma anche in vista dell'aiuto alle Chiese orientali cattoliche la Chiesa di Roma operava una inculturazione della cattolicità *ad intra* in linea con la teologia e l'ecclesiologia del tempo, favorendo una latinizzazione. La Chiesa di Roma modellava le strutture intermedie ed amministrative della Chiesa, inculturando una disciplina latina nei territori delle Chiese orientali senza tener conto delle loro tradizioni<sup>13</sup>. Lo scisma di MICHELE CERULARIO (1054) fu solamente l'ultimo atto dello strappo culturale fra le Chiese dell'Oriente e dell'Occidente, così la riflessione teologica della Scolastica, il Concilio di Trento<sup>14</sup> come risposta alla Riforma protestante<sup>15</sup> ricercarono una uniformità disciplinare uniformando ed equiparando le Chiese orientali cattoliche sul piano canonico generale alla Chiesa latina occidentale<sup>16</sup>.

Occorre notare che la concezione e la crisi operata dalla *praestantia ritus latini* sia stata ripresa da una espressione della Costituzione in forma di Lettera di BENEDETTO XIV «*Demandatum celsitus*» del 25 dicembre 1743, ma la finalità di tale documento era di aiutare e tutelare le Chiese orientali cattoliche nel loro rito liturgico, anzi, se ne ostacolava la *praestantia latina* in senso stretto<sup>17</sup>. Si stabiliva come l'opera o le missioni delle istituzioni latine nell'Oriente cristiano cattolico fossero *in adiutorium et levamen Orientalium*<sup>18</sup>.

<sup>12</sup> In tale senso erano alcuni esponenti quali DOM GUÉRANGER che in tono perentorio chiedeva l'uniformità liturgica nella Chiesa. Si rimanda alla bibliografia in PATELOS C. G., *Vatican I et les Évêques uniates. Une étape éclairante de la politique roumaine à l'égard des Orientaux (1867-1870)*, (Coll. Bibliothèque de la Revue d'Histoire Ecclésiastique, Fascicule 65), Louvain 1981, 126-127; MANNA S., *Chiesa latina e Chiese orientali all'epoca del Patriarca Giuseppe Valerga (1831-72)*, Napoli 1972.

<sup>13</sup> LODA N., *Uguale dignità*, op. cit., 41 ss.

<sup>14</sup> PERI V., *La Congregazione Orientale e la giurisdizione canonica della Chiesa Cattolica in Russia e nell'Oriente Cristiano*, in IDEM, *Orientalis Varietas. Roma e le Chiese d'Oriente, Storia e Diritto Canonico*, «*Kanonika*» 4, Roma 1994, 225-307, ivi 228 ss.

<sup>15</sup> LODA N., *Uguale dignità*, op. cit., 42-43.

<sup>16</sup> PERI V., *La Congregazione Orientale*, op. cit., 230.

<sup>17</sup> Si veda in *CIC Fontes*, I, 795-803, n. 338.

<sup>18</sup> Si veda anche la *Instructio S.C. De Propaganda Fide, d. 23 sept. 1783*, in *Collectanea S.C. De Propaganda Fide*, I, n. 565.

La Costituzione Apostolica «*Etsi Pastoralis*» del 26 maggio 1742 di BENEDETTO XIV, al §2 n. 13<sup>19</sup>, aveva come scopo un riconoscimento ed aiuto nella soluzione delle questioni interrituali, anche se nella applicazione molto spesso arbitraria era sottesa la concezione della *praestantia latini ritus*<sup>20</sup>.

Anche la Lettera enciclica «*Allatae sunt, De ritibus orientalis servandis*» del 26 giugno 1755 di BENEDETTO XIV da una parte prendeva le difese dei riti orientali dichiarandoli lodevoli, dall'altra rimaneva nella convinzione che il rito latino dovesse preferirsi<sup>21</sup>. La soluzione delle questioni interrituali a favore degli orientali era vista più come una serie di sovrane concessioni pastorali fatte *ad tempus* verso cristianità quali le Chiese Cattoliche Orientali ritenute più deboli e meno sviluppate<sup>22</sup>.

Nei documenti pontifici ancora si affermava il carattere di eccellenza del rito latino, e questo appare ancora nel pontificato di LEONE XII, che riprendeva il pensiero di BENEDETTO XIV con la costituzione «*Etsi pastoralis*» ma anche PIO IX con la Lettera «*Plura Sapientes*» dell'11 giugno 1847 n. 4<sup>23</sup> e l'Epistola Enciclica «*Amantissimus Humani Generis*» del 7 aprile 1862 di PIO IX laddove riaffermava la legittimità della diversità dei

<sup>19</sup> Promulgata per i soli Italo-Greci ed Italo-Albanesi, dalla giurisprudenza venne estesa a tutti gli Orientali con l'intenzione di prevenire i transiti abusivi da un rito all'altro. A causa dell'applicazione troppo rigorosa di tale precetto, PIO X con la Costituzione «*Tradita ab Antiquis*» (del 14 settembre 1912) restituì tale antica libertà. Cfr.: *Bullarium Pontificium*, III, Romæ 1840, 22-47; CEFFALIA I., *Lo "status" ecclesiale-canonico delle comunità bizantine cattoliche d'Italia. Questioni e prospettive di uno sviluppo giuridico*, Roma 2005. HOFFMANN H. L., *De Benedicti XIV latinizationibus*, in *Ephemerides Juris Canonici* 4 (1948) 1 ss. PETRANI A., *De relatione iuridica inter diversos ritus in Ecclesia Catholica*, Torino 1930; IDEM A., *An adsit ritus praestantia*, in *Apollinaris* VI (1933), 74-82; BRUTIUS E., *Etsi Pastoralis 1742*, in *S. Atanasio* 1 (1961), 20-27; 2 (1961), 22-29; 3 (1961), 12-24; 3 (1962), 30-43; CORDUANO N., *Dalla legislazione per la Chiesa Italo-greca ed Italo-albanese alla emanazione della 'Cattolici Fideles'*, in *Lajme*, 2 (1994), 22-29; CORDUANO N., *La Comunità ecclesiale Italo-albanese di Lungro (CS) nelle visite pastorali della prima metà del XIX secolo*, in *Lajme* 2 (1995), 16-26; CROCE I., *Italo-Albanesi*, in *Studi storici sulle Fonti del diritto canonico orientale*, (Codificazione Canonica Orientale, Serie I, Fonti 8), Città del Vaticano 1932, 225-264, quivi 257-261.

<sup>20</sup> *Documento II, Relazione segreta presentata a Leone XIII dal Cardinale Benedetto Maria Langénieux intorno al Congresso Eucaristico Internazionale di Gerusalemme nel 1893 ed al metodo dell'apostolato da spiegare in Oriente*, in SACRA CONGREGAZIONE PER LA CHIESA ORIENTALE, *Verballi delle Conferenze patriarcali sullo stato delle Chiese orientali e delle Adunanze della Commissione Cardinalizia per promuovere la riunione delle Chiese dissidenti tenute alla presenza del S. P. Leone XIII (1894 - 1902) con note illustrative e appendice dei documenti*, (pro manuscripto), Città del Vaticano 1945, 320-342, ivi 324-325.

<sup>21</sup> In *Enchiridion delle Encicliche*, I, Bologna 1994, n. 441-488. LORUSSO L., *Il rispetto dei riti orientali nell'evangelizzazione delle Genti: attualità dell'Enciclica "Allatae sunt" di Benedetto XIV*, in *Ius Missionale* 1 (2007), 73-113.

<sup>22</sup> PERI V., *Il progetto*, op. cit., 198 e ss.

<sup>23</sup> AUBERT R., *Le Pontificat de Pie IX (1846-1878)*, (Collection, Histoire de l'Église depuis les origines jusqu'à nos jours, n. 21), Paris 1963, 416; ŽUŽEK I., riteneva che la lettura ecclesiale della *praestantia ritus latini* sia rimasta sotto tutto il pontificato di PIO IX come mentalità predominante e di tutta la Chiesa cattolica: in *Incidenza del CCEO nella storia moderna della Chiesa universale*, 697. LORUSSO L., *Il riconoscimento della pari dignità nella comunione cattolica: il decreto "Orientalium Ecclesiarum" e il Codice dei Canonici delle Chiese orientali*, in *Angelicum* 83 (2006), 451-473.

riti secondo una nuova conoscenza e sensibilità relativa ai problemi dell'Oriente Cristiano<sup>24</sup>.

La S. Congregazione *De Propaganda Fide*, occorre rilevare che dalla sua costituzione cominciò a perfezionare le regole e le norme per l'evangelizzazione delle Genti, con una diversificazione dei destinatari: da una parte i pagani e dall'altra gli *scismatici* al fine di farli ritornare alla piena comunione.

Le Chiese orientali cattoliche si ritrovavano in un certo qual *milieu*, laddove per alcuni aspetti erano trattate come *scismatiche*, si pensi al controllo relativo alla fede ed i costumi, con la richiesta di Professione di Fede, insieme alla verifica disciplinare che poneva una soggezione a tratti *umiliante*, non ultimo il trattamento del clero uxorato. Per un'altra parte si manifestava la piena comunione ecclesiastica attraverso i Concili particolari, i sinodi ed i *congressi*, in un rapporto con la Sede Apostolica .

PIO IX (1846-1878) comprendendo le difficoltà, ma anche l'importanza di trattare i differenti problemi secondo una linea unitaria, emanò la Costituzione Apostolica *Romani Pontifices* del 6 gennaio 1862<sup>25</sup> che prevedeva l'erezione nell'ambito della S. Congregazione di *Propaganda Fide* di una speciale *Congregatio pro negotiis Ritus Orientalis* staccandola dagli affari relativi alla missione tra gli infedeli.

Tale duplice sezione della S. Congregazione *de Propaganda Fide*, seppure non determinasse una diminuzione della sua competenza universale, faceva sì che tale nuovo comparto della Congregazione rientrasse in quelle stesse finalità missionarie. La prova si ottiene dall'esistenza di un unico "Cardinale Prefetto" che possedeva la stessa responsabilità giuridica in uno scorporo di due sezioni aventi ognuna un proprio Segretario, Ufficiali, Consultori propri, insieme ad un diverso protocollo ed archivio.

Il pensiero ecclesiologico nella seconda metà del XIX secolo aveva ancora a modella la Chiesa come *societas inæqualis* dove il Pontefice era il

<sup>24</sup> In *Pii IX Acta*, III (1862), 424-436. Si veda anche la Lettera Enciclica *Iam vero Catholicae Ecclesiae unitatis* dell' 8 aprile 1862 in: *Acta et Decreta Conciliorum Recentiorum, Collectio Lacensis*, Fribourg en Br. 1890, t. II, 558-560. Precedentemente il Papa PIO IX con l'enciclica «*In Suprema Petri Apostoli Sede*», del 6.1.1848 in *Collectanea S. Congregationis de Propaganda Fide*, I, n. 1023, 554-558, rivolgendosi ai Patriarchi Orientali Ortodossi aveva esortato all'unità con la Chiesa Cattolica. Cfr. *Irenikon* 6 (1929), 666-686. Ancora la Lettera Apostolica «*Arcano Divinae Providentiae*» di PIO IX del 1868 era rivolta a tutti i Vescovi delle Chiese di Rito Orientale non in comunione con la Sede Apostolica, in *Pii IX Acta*, IV (1868), 429-432.

<sup>25</sup> Tale Costituzione Apostolica di PIO IX riguardava i riti nella Chiesa, si veda in *Pii IX Acta*, III (1862), 402-416, in *Collectanea S. Congregationis de Propaganda Fide, seu Decreta Instructiones Rescriptas pro Apostolicis Missionibus*, t. I, Romæ 1907, n. 1223, 668-672.

vertice di un triangolo, e l'area della figura geometrica era occupata dalla Chiesa latina senza sapere dove collocare i *Christifideles orientales*<sup>26</sup>.

Si dovrà attendere l'intuizione di V. SOLOV'EV che sostiene come la Chiesa cattolica è romana come centro dell'unità, solo spogliandosi della latinità ed occidentalità e la Chiesa cattolica romana è il nome del centro che esiste immutabile ed uguale per tutta la circonferenza. La Chiesa latina designa solamente una metà, una grande sezione del cerchio che non deve mai assorbire definitivamente il tutto, mentre nell'altra metà vi sono le Chiese orientali. La Chiesa di Roma o cattolica romana e non la Chiesa latina è la *mater et magistra omnium Ecclesiarum*, e l'unità cattolica che si esprime nella Chiesa romana è riconoscimento delle Chiese orientali<sup>27</sup>.

Nel periodo del Concilio Vaticano I, dopo otto anni dalla promulgazione della Costituzione Apostolica «*Romani Pontifices*», certamente il problema delle Chiese Orientali Cattoliche era percepito come destinatarie di un'azione missionaria da parte dei Latini che con termini attuali potremmo definire *missio ad intra*<sup>28</sup>.

Il problema del posto occupato dalle Chiese orientali nella compagine ecclesiale non era del tutto chiaro: infatti, anche le Chiese orientali cattoliche erano destinatarie della missione, con *aiuti pastorali* di vario tipo, mentre per le Chiese ortodosse la missione doveva favorire il ritorno all'unità. Nel Concilio Vaticano I, dopo la promulgazione della Costituzione dogmatica «*Pastor Aeternus*» (18 luglio 1870) fu distribuito ai Padri Conciliari uno schema che aveva per oggetto le Chiese orientali e la missione. Ma anche relativamente alle missioni si richiesero osservazioni ai Consultori per addivenire ad una chiarezza ecclesiologica<sup>29</sup> e determinare gli obiettivi, nonché una soluzione pratica relativamente al decadimento della

<sup>26</sup> LODA N., *Uguale dignità teologica*, op. cit., 37 e ss. Era questa la concezione della *societas inaequalis* che evidenziava una netta divisione. Occorrerà il Concilio Vaticano II per un passaggio ad un'ecclesiologia non più societaria ma comunionale. Rimane valido: ACERBI A., *Due ecclesiologie. Ecclesiologia giuridica ed ecclesiologia di comunione nella "Lumen Gentium"*, Bologna 1975, 526 e ss. PATELOS C. G., 12 e ss. Si veda: DESTIVELLE H., *Les défis de l'Église catholique à la veille du Concile Vatican I*, in *Istina* 54(2009), 339-360.

<sup>27</sup> SOLOV'EV V., *Lettera a Strossmeyer del 9/21 settembre 1886* cit. in: BONATTI F. & CALDERA R., *V. S. Solov'ev: il problema dell'ecumenismo*, in *Oriente Cristiano* 14 (1974), 48-49; RUPP J., *Message ecclésial de Soloviev, Présage et illustration de Vatican II*, Paris/Bruxelles 1974. Per la vita ed il pensiero del filosofo e teologo, BALTHASAR H. U., *La Gloire et la Croix: les aspects esthétiques de la Révélation*, Styles II, Paris 1972.

<sup>28</sup> METZLER J., *La Santa Sede e le missioni. La politica missionaria della Chiesa nei secoli XIX e XX*, Cinisello Balsamo 2002. CONCILIIUM VATICANUM PRIMUM, *Commissio Pro Orientalibus, 1, Commissione relativa alle Chiese e Missioni orientali per il futuro Concilio Ecumenico 1868, Piano di Studi per l'ammiglioramento delle Chiese e missioni orientali redatto dall'Illmo e Revmo Mons. Giuseppe Valerga Patriarca di Gerusalemme, Pro-delegato della Siria, e Pro-Vicario Apostolico di Aleppo*, Romæ 1870, 1-44.

<sup>29</sup> Per l'esame sistematico della composizione della commissione preparatoria per le Chiese Orientali e le missioni, si rimanda a PATELOS C. G., *Vatican I*, 86 e ss. e 126 e ss.

vita ecclesiale di tali Chiese. In tale lavoro non si può dimenticare la figura del Patriarca Latino di Gerusalemme G. VALERGA, superando la lettura statica dei suoi *vota*, indicandolo come unico ispiratore della politica latinizzante di PIO IX nel vicino Oriente, riconoscendo allo stesso una competenza, attenzione ma anche equilibrio e senso ecclesiale nei riguardi delle Chiese orientali cattoliche<sup>30</sup>.

Nell'evangelizzazione verso le Chiese *scismatiche*, si associava il controllo e la tutela della vera fede nella *Chiesa Orientale cattolica*, per cui si può accogliere l'opinione di chi ritenga che la S. Congregazione di Propaganda Fide nella sua colossale e difficile impresa al servizio dell'evangelizzazione nella Chiesa Orientale, fu positiva, anche se lasciò delle tracce negative, perché il comportamento dei missionari non permise alla carità ed azione missionaria di Roma, di esercitarsi sempre con uno spirito puramente evangelico, e Roma poi, era troppo lontana per conoscere la 'vera' verità<sup>31</sup>.

LEONE XIII ha emanato una serie di documenti i cui destinatari erano gli orientali: la Lettera Apostolica «*Preclara Gratulationis*» del 20 giugno 1894<sup>32</sup>, ancora la Lettera Enciclica «*Christi Nomen*» del 24 dicembre

<sup>30</sup> CONCILIIUM VATICANUM I, *COMMISSIO PRO ORIENTALIBUS*, 1, *Commissione relativa alle Chiese e Missioni orientali per il futuro Concilio Ecumenico 1868, Piano di Studi per l'ammiglioramento delle Chiese e missioni orientali redatto dall'Illmo e Revmo Mons. Giuseppe Valerga Patriarca di Gerusalemme, Pro-delegato della Siria, e Pro-Vicario Apostolico di Aleppo*, Romæ 1870, 1-44; *Parte Seconda, Missioni latine presso le popolazioni di Rito orientale pel futuro Concilio Ecumenico 1869*, 1-35, a cui fanno seguito i *Dubbi* ed il *Responsum*, 1-8; *In qual modo debbano essere nel Concilio Ecumenico trattate le materie riguardanti le Chiese di Rito orientale Voto*, in *Commissione relativa alle Chiese e Missioni orientali, Agosto 1869*, 1-17 ed i *Dubbi*, 19-20, ed il *Responsum*, 21; *De Ritum intermixtione et de transitu ab uno ad alterum ritum, Votum*, in *Commissio orientali pro Concilio Oecumenico, Mense Novembri 1869*, 1-36 ed i *Dubia*, 1-4. GEFAELL P., *Il diritto canonico orientale nei lavori del Concilio Vaticano I. Voti dei Consultori della Commissione preparatoria per le Missioni e le Chiese orientali*, in *Ius Ecclesiae* 18(2006), 29-60; FANTAPPIÈ C., *Chiesa romana e modernità giuridica. L'edificazione del sistema canonistico (1563-1903)*, t. I-II, Milano 2008.

<sup>31</sup> Tale giudizio è espresso da BENTIA S., *Propaganda Fide al servizio dell'evangelizzazione nella Chiesa Orientale*, in AA. VV. *Evangelizzazione e culture. Atti del Congresso Internazionale scientifico di Missiologia. Roma 5-12 ottobre 1975*, Roma 1976, vol. II, 401-406, quivi, 402 e ss.. Per il periodo di LEONE XIII, si veda: PRUDHOMME C., *Stratégie missionarie du Saint-Siège sous Léon XIII (1878-1903). Centralisation romaine et défis culturels*, (École Française de Rome), Rome 1994, 395. *Lettera di S.E. Mons. Roncalli, Delegato Apostolico in Bulgaria, diretta alla S.C. "Pro Ecclesia Orientale" del 22.X.1932*, in *Allegato IV*, 33-36, in *SCO, Ponzette*, Prot. 955/32: «Non è a dire che la S. Congregazione di Propaganda, per quanto io ne so, abbia mai appoggiato ufficialmente o meno questa tendenza a favorire il Rito Latino. Ma in pratica la sensazione del *tira - sit venia verbo* - da una parte (l'Orientale) e del *molla* o quanto meno del *sine cura* dell'altra (Propaganda) contribuisce al perdurare di una tendenza che invece deve essere corretta energicamente e riformata se si vuol davvero camminare e non *stagnarsi* sulla via del ritorno all'unità della Chiesa».

<sup>32</sup> LEONE XII, *Epistula Apostolica «Præclara Gratulationis»* in *CIC Fontes*, III, 441-450 specialmente 443 e ss.; LEONIS XIII, *Acta*, XIV(1894), 195-214. *Documento VII, Alcune Lettere di Mons. Michele Rivelli, Vicario Generale di Atene, intorno all'impressione fatta in Grecia dall'Enciclica "Præclara"*, in SACRA CONGREGAZIONE PER LA CHIESA ORIENTALE, *Verballi delle Conferenze patriarcali sullo stato delle Chiese orientali*, 390-394; *Documento VIII, Relazione del Catholicos di Sis e Cilicia, Stefano Azarian*,

1894 che aveva un riferimento alle missioni nell'Oriente e all'unità della Chiesa<sup>33</sup>. Il documento precipuo e più importante di LEONE XIII fu la Lettera Apostolica «*Orientalium Dignitas*» del 30.XI.1894 destinata al prossimo Oriente cioè «agli Orientali che sono in Oriente»<sup>34</sup>, volendo difendere la dignità ed augusta antichità dei riti orientali che in tutto il mondo cristiano erano oggetto di grande venerazione e gloria. LEONE XIII riaffermò in questa Lettera Apostolica l'unità divina della fede della Chiesa, della varietà della liturgia e della disciplina orientale che concorrono all'utilità della Chiesa<sup>35</sup>.

BENEDETTO XV in quanto “amico dell'Oriente” proseguì il cammino ideale di Leone XIII in modo fattivo con la fondazione della *S. Congregatio pro Ecclesia Orientali* con il *motu proprio* [= m.p.] «*Dei providentis*» del 1° maggio 1917<sup>36</sup> insieme all'istituzione del Pontificio Istituto Orientale con il m.p. «*Orienti Catholici*» del 15 ottobre 1917 come «sede di studi superiori di questioni orientali nell'Urbe»<sup>37</sup>. La nuova *S. Congregatio pro Ecclesia Orientali* voleva superare quella situazione che rendeva la materia e gli affari delle Chiese Orientali *quasi quaedam accessio*

al Prefetto di Propaganda intorno all'accoglienza fatta in Costantinopoli alla Lettera Apostolica, “*Præclara gratulationis*”, in SACRA CONGREGAZIONE PER LA CHIESA ORIENTALE, *Verbali delle Conferenze patriarcali sullo stato delle Chiese orientali*, 394-402; DEL ZANNA G., *Roma e l'Oriente, Leone XIII e l'Impero Ottomano*, Milano 2003.

<sup>33</sup> LEONIS XIII, *Acta*, XIV(1894), 405-409; BELLOCCHI U., *Tutte le Encicliche e i principali documenti pontifici emanati dal 1740*, Città del Vaticano 1993, VI, 162-164.

<sup>34</sup> Documento XIII, Carteggio dal quale risulta che la Costituzione “*Orientalium*” non si estende fuori del Prossimo Oriente, i di cui confini d'altronde non sono determinati, in SACRA CONGREGAZIONE PER LA CHIESA ORIENTALE, *Verbali delle Conferenze patriarcali sullo stato delle Chiese orientali*, 433-440.

<sup>35</sup> Si vedano le problematiche contingenti: *Interpretazione della Costituzione “Orientalium”*, in SACRA CONGREGAZIONE PER LA CHIESA ORIENTALE, *Verbali delle Conferenze patriarcali sullo stato delle Chiese orientali*, 441-502. Si veda: MICHEL P., *L'Orient et les deux Lettres Apostoliques “Præclara gratulationis” et “Orientalium Ecclesiarum”*, Paris 1985; FÜRST C. G., *La Lettera Apostolica “Orientalium Dignitas” di Leone XIII del 30.11.1894*, in OROSZ L. (a cura), *Orientalium Dignitas, Atti del Simposio commemorativo del centenario della Lettera Apostolica di Papa Leone XII*, 2-4 novembre 1994, Nyíregyháza 1995, 35-43. Del Pontefice LEONE XIII emerge l'Allocuzione *Dives in Misericordia* del 12 maggio 1879 e la Lettera *Omnibus compertum* del 21 luglio 1900 al Patriarca di Antiochia dei Melchiti Pietro Geraigiry, fino alla Lettera *Ad Sinum Amplexumque* del 16 luglio 1902 dove crea il Patriarca Caldeo delegato Apostolico per la riconciliazione dei Nestoriani: cfr. *Lettres Apostoliques de S.S. Léon XIII. Encycliques, Brefs, etc. Texte Latin avec la traduction Française en regard*, Tome 6, Paris [s.a.], 138-141; si veda in generale: HAJJAR J., *L'apostolat des missionnaires latins dans le Proche-Orient*, Jerusalem 1956 e le osservazioni in CORM G., *Orient-Occident, la fracture imaginaire*, Paris 2002; anche in BELLOCCHI U., VI, 398-400; DEL ZANNA G., *Roma e l'Oriente, Leone XIII*, op. cit., 315.

<sup>36</sup> In *AAS*, 9 (1917), 529-531. Tale m.p. entrò in vigore l'1 dicembre 1917. Si veda pure DZIOB M.W., *The Sacred Congregation for the Oriental Church* (The Catholic University of American Canon Law Studies n. 214), Washington 1945. AA. VV. *La Sacra Congregazione per le Chiese orientali nel cinquantesimo della fondazione, 1917-1967*, Roma 1969.

<sup>37</sup> POGGI V., *Per la Storia del Pontificio Istituto Orientale. Saggi sull'istituzione, i suoi uomini e l'Oriente Cristiano*, «*Orientalia Christiana Analecta*» 263, Roma 2000.

della Congregazione *de Propaganda Fide*, attribuendo diritti, potestà<sup>38</sup>, facoltà e competenze proprie<sup>39</sup>.

Ma fu soprattutto il Codice Pio-Benedettino del 1917 che recepì il principio della *par dignitas* di tutti i riti, anche se nelle compagini ecclesiali romane permase una mentalità e prassi che trattava i Cristiani Orientali come Fedeli appartenenti a “riti di seconda categoria”<sup>40</sup>.

### §3. La fondazione della S. Congregazione per la Chiesa Orientale<sup>41</sup>

Il Cardinale BENOÎT-MARIE LANGÉNIEUX<sup>42</sup> dopo il Congresso Eucaristico di Gerusalemme presentò al Romano Pontefice una Relazione contenente alcuni problemi ecclesiali, tra i quali quelli relativi agli Orientali. Il Cardinale oltre al dialogo per l’auspicata unione delle Chiese, prospettava la separazione dalla S. Congregazione di Propaganda Fide della sezione per la Chiesa orientale trasformandola in una vera e propria Congregazione sotto il nome di “*Congregatio de fovenda unione*” che si occupasse delle Chiese orientali in un’ottica soprattutto unionistica ed ecumenica<sup>43</sup>.

Si è già visto come la concezione della *Ecclesia* era quella di *societas iuridice perfecta* che aveva portato ad una centralizzazione romana, dove incerta era la collocazione di queste Chiese orientali cattoliche, ed in un certo qual modo *sotto controllo* relativamente alla vera fede ed ai costumi, mentre i Fedeli Orientali dissidenti erano invitati a ritornare alla piena comunione. Tale obiettivo favorì uno slancio missionario compiuto dalla

<sup>38</sup> La potestà giudiziaria è stata ribadita nel m.p. «*Cleri Sanctitati*» can. 195 §2, ora in can. 32 CCEO.

<sup>39</sup> STAFFA D., *De Sacrae Congregationis pro Ecclesia Orientali competentia, post Litteras Apostolica s, Motu proprio datas, die 25 martii a MCMXXXVIII*, in *Apollinaris* 11 (1938), 358-376. Si ricorda come circa le competenze vi sia stata quella di concedere il passaggio di rito alla stessa Congregazione ex Decreto del 23.11.1940, in *AAS*, 33(1941), 28.

<sup>40</sup> Il Romano Pontefice PIO XI pubblica una Lettera Enciclica «*Ecclesiam Dei*» del 12 novembre 1923 *In natali trecentesimo S. Iosaphat martyris* con argomento che riguarda gli orientali (in *Enchiridion delle Encicliche*, V, n. 105-128) e la Lettera Enciclica «*Rerum Orientalium*» dell’8 settembre 1928, *De studiis rerum orientalium provehendis* (in *Enchiridion delle Encicliche*, V, n. 262-279. D’HERBIGNY M., *Per il ritorno degli Orientali: note di psicologia dopo l’Enciclica “Rerum Orientalium”*, Milano 1928) fino alla Lettera dell’1 dicembre 1934. Il Pontefice PIO XII pubblica l’Enciclica «*Orientalis Ecclesiae*» del 9 aprile 1944, *De S. Cyrillo Alexandrino saeculo exeunte XV ab eius obitu*, proclamando l’uguaglianza del rito latino ed i riti orientali circa la loro preservazione (in *Enchiridion delle Encicliche*, VI, n. 291-310). Si dovrà attendere il Concilio Vaticano II per sconfessare ogni ombra di “*praestantia*” di un “*ritus*” o di una “*Ecclesia particularis*” a scapito di altre.

<sup>41</sup> Si veda per tale parte da ultimo, LODA N., *Benedetto XV*, op. cit., 235-237.

<sup>42</sup> SACRA CONGREGAZIONE PER LA CHIESA ORIENTALE, *Verballi delle Conferenze patriarcali, Documento II, Relazione segreta presentata a Leone XIII dal Cardinale Benedetto Maria Langénieux intorno al Congresso Eucaristico Internazionale di Gerusalemme nel 1893 ed al metodo dell’apostolato da spiegare in Oriente*, 320-342; LEFLON J., *Langénieux (Benoît-Marie)*, in *Catholicisme*, t.VI, Paris 1967, 1787-1789.

<sup>43</sup> DEL ZANNA G., *Roma e l’Oriente, Leone XIII*, op. cit., 316 ss.

Chiesa latina, tanto che sia gli Orientali nella piena comunione venivano affidati alla *S. Congregatio de Propaganda Fide* nella sezione *Pro negotiis Ritus orientalis* che trattava i loro *affari*<sup>44</sup>. Mentre i Cristiani orientali ortodossi erano ritenuti insieme ai paesi scismatici o pagani, non cristiani da evangelizzare<sup>45</sup>.

Si è detto che le Chiese orientali cattoliche erano monitorate e verificate relativamente alla pienezza loro fede e costumi, la loro piena comunione da parte dei missionari e dei Gerarchi, mentre le Chiese ortodosse dette *scismatiche* erano destinatarie delle missione stesse, per il ritorno verso Roma<sup>46</sup>. La Chiesa universale non riteneva esistessero i presupposti per una vita autonoma per la *Chiesa orientale cattolica, dovendosi conformare in un certo qual modo* alla liturgia, teologia, spiritualità e disciplina latina, mentre l'Oriente Cristiano *scismatico* doveva sottostare a quella *doverosa* missionarietà della Chiesa universale in quanto *doveva* ritornare all'unione.

La creazione della nuova sezione orientale della *S. Congregatio de Propaganda Fide pro negotiis Ritus Orientalis* portò di fatto ad una maggior considerazione e credito ecclesiale alle Chiese orientali e soprattutto quelle cattoliche, senza che dall'altra parte corrispondesse una ricerca ecclesiologica che rivedesse la centralizzazione della Chiesa latina.

La svolta avviene con BENEDETTO XV che il giorno 1 maggio 1917 elevò al rango di una vera e propria S. Congregazione della Curia Romana quella che era già stata la sezione speciale della S. Congregazione di Propaganda Fide, con il m.p. «*Dei Providentis*» la *Congregatio pro Ecclesia Orientali* in quanto *Propaganda Fide* non rispondeva ai bisogni delle regioni dissidenti<sup>47</sup>. Tale separazione si operò effettivamente il giorno 1 dicembre 1917<sup>48</sup>.

Si evidenzia come la *Chiesa orientale cattolica* ottenne un posto determinato nella visione ecclesiale, non più come Chiesa o *ritus minus praestans* in un certo quale modo tollerato, con una sistemazione paritaria nella *societas Ecclesiae* e nello *ius publicum ecclesiasticum*. Si riteneva infatti, la

<sup>44</sup> Occorre evidenziare come anche all'interno del rito latino romano esistevano altri riti. PERI V., *La Congregazione Orientale*, 239 ss.

<sup>45</sup> SOETENS C., *Le Congrès Eucharistique International de Jérusalem (1893) dans le cadre de la politique orientale du Pape Leon XIII*, Louvain 1977, 255, nota 2; VATTAPPALAM M., *The Congregation of the Eastern Churches. Origins and Competence*, Città del Vaticano 1999.

<sup>46</sup> SCHUSTER I., *Roma e l'Oriente*, Milano 1940, 21 asserisce che: «gli Orientali, non solo si lamentavano dell'incompetenza dei missionari latini a riguardo dei loro riti ed usanze; ma si ritenevano assai offesi pel fatto che, i Cattolici Orientali erano sottoposti alla Congregazione di Propaganda Fide, insieme a tutti gli idolatri o pagani d'Africa e delle Isole di Oceania».

<sup>47</sup> Così DELPUCH A., in *ACO*, S. Congregazione "Pro Ecclesia Orientali" e S. Congregazione "De Propaganda Fide", *Ponenza*, Prot. 955/32, *Allegato I*, 27-31.

<sup>48</sup> LODA N., *Benedetto XV*, op. cit., 236-237.

Chiesa cattolica fosse costituita da una maggioranza di Chiese di rito latino e dalla Chiesa orientale<sup>49</sup> dove i *Christifideles* erano raggruppati in un'unica realtà quale l'Ecclesia orientalis<sup>50</sup>.

Si riconosceva alla S. Congregazione per la Chiesa orientale una delega della giurisdizione primaziale pontificia sulla Chiesa cattolica orientale, laddove tale giurisdizione era esercitata dal Romano Pontefice per i *Christifideles* latini ed i Vescovi delle diocesi della Chiesa occidentale, attraverso altre Congregazioni romane<sup>51</sup>.

Il Cardinale NICCOLÒ MARINI fu nominato primo Segretario della S. Congregazione Orientale fu, il 29 novembre 1917, rimanendo fino all'8 agosto 1922 defunto ormai il Pontefice BENEDETTO XV<sup>52</sup>, mentre Assessore fu nominato<sup>53</sup> il Vescovo bizantino Mons. ISAIAS PAPADOPULOS, già Confessore della fede<sup>54</sup>.

Il m.p. «*Sancta Dei Ecclesia*» di PIO XI del 25 marzo 1938 stabiliva la giurisdizione della Sacra Congregazione per la Chiesa orientale<sup>55</sup>, dove in XI punti o paragrafi si determinavano gli ambiti giurisdizionali e le modalità temporali di attuazione degli stessi. Il punto I era relativo alla individuazione delle Regioni e territori appartenenti alla piena ed esclusiva giurisdizione della S. Congregazione per la Chiesa orientale.

#### §4. Le fonti magisteriali relative alla missionarietà tra il *Codex Iuris Canonici* del 1917 ed il Concilio Vaticano II e le Chiese Orientali

In tale parte si vogliono analizzare i documenti magisteriali dal *Codex Iuris Canonici* 1917 [= *CIC-17*] fino al Concilio Vaticano II che riguardino la missionarietà, con l'idea ecclesiologica sottostante, e con l'attenzione se abbiano contenuto elementi che riportassero alle Chiese dell'Oriente Cristiano.

<sup>49</sup> PERI V., *La Congregazione Orientale*, op. cit., 242.

<sup>50</sup> VASIL' C., *Chiese orientali cattoliche*, op. cit., 148 e ss.

<sup>51</sup> PERI V., *La Congregazione Orientale*, op. cit., 245.

<sup>52</sup> KOROLEVSKIJ C., *Kniga bytija moego*, (*Le livre de ma vie*), *Mémoires autobiographiques, Texte établi, édité et annoté par Giuseppe M. Croce*, Tome I-V, Città del Vaticano 2007, ivi t. III, 230 dove definisce il MARINI come «un homme totalment incompetent et un brouillon». Altri riferimenti caustici nei confronti del Cardinal MARINI sempre in KOROLEVSKIJ C., *Kniga bytija moego*, (*Le livre de ma vie*), op. cit., III, 244 e 257; FANTAPPIÈ C., *Marini, Niccolò*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, 70, Roma 2008, 481-484; SCHUSTER I., *Roma e l'Oriente*, op. cit., 16 ss.; POGGI V., *Benedetto XV, Delpuch e Marini*, in LETTERIO M. (a cura), *Benedetto XV profeta di pace in un mondo in crisi*, Bologna 2008, 139-165.

<sup>53</sup> SCHUSTER I., *Roma e l'Oriente*, op. cit., 26, dice "eletto".

<sup>54</sup> Così SCHUSTER I., *Roma e l'Oriente*, op. cit., 26; KOROLEVSKIJ C., *Kniga bytija moego*, (*Le livre de ma vie*), op. cit., III, 244 fornisce invece un giudizio severo: «L'Assesseur est toujours le même, Saint homme, mais pas organisateur et peu expert en affaires: si on ne le pousse pas, il ne fait rien».

<sup>55</sup> *AAS* 30(1938), 154-159.

Il *CIC-17* con il c. 257 stabiliva la giurisdizione della Congregazione per la Chiesa di rito orientale: questa era molto estesa, laddove al di là dei diritti del S. Ufficio esplicitamente menzionati e della Penitenzieria Apostolica per o casi del foro interno, nei confronti di coloro che fossero subordinati, avendo la giurisdizione di tutte le altre Congregazioni.

La Lettera Apostolica «*Maximum illud*» di BENEDETTO XV del 30 novembre 1919<sup>56</sup> «*De fide catholica per orbem terrarum propaganda*, diretta ad *Patriarchas, Primates, Archiepiscopos, Episcopos orbis catholici*», voleva rinnovare lo slancio e l'aiuto che la Chiesa universale doveva prestare all'azione missionaria, attraverso la fondazione di nuove Chiese e la preparazione di un clero autoctono<sup>57</sup>. La visione ecclesiale aveva un respiro universale, ribadendosi il dovere per tutta la Chiesa alla missione, preparando un clero autoctono opportunamente formato e non solo per opera di missionari latini che rispetto agli Orientali sia cattolici che ortodossi avevano ostentato o subito un distacco ed una reciproca ignoranza umana e culturale<sup>58</sup>. Come appendice all'Enciclica si pose un riferimento diretto e testuale alle Chiese orientali, specificatamente al Pontificio Istituto Orientale, laddove così affermava il Pontefice:

«(...) per dare sviluppo e incremento alla Chiesa in Oriente, abbiamo fondato qui in Roma un Istituto speciale perché quelli che si daranno all'apostolato in quelle regioni, riescano bene istruiti in ogni cosa, e specialmente nella conoscenza delle lingue e dei costumi d'Oriente. E, poiché questo Istituto Ci pare di una grande opportunità, approfittiamo di questa occasione per esortare tutti i Superiori degli Ordini e delle Famiglie religiose, a cui sono affidate missioni in Oriente, di mandarvi i loro alunni, destinati alle stesse missioni, perché vi acquistino una più perfetta cultura»<sup>59</sup>.

Rimaneva tuttavia una sorta di nebulosa in quanto non si specificavano quali Chiese orientali: se cattoliche o *scismatiche*, essendo entrambe le realtà erano destinatarie della missione cattolica, era chiaro tuttavia che si dovesse escludere la mera latinizzazione sia per le Chiese acattoliche favorendo il ritorno alla piena comunione, come per le comunità ecclesiali in piena comunione, per le quali si voleva favorire uno sviluppo ed incremento nonché un apostolato e pastorale per rafforzarne le strutture.

<sup>56</sup> In *AAS* 11(1919), 440-455. Si veda : *Nouvelle Revue Théologique*, 12 (1920), 89-95 e 154-163.

<sup>57</sup> LODA N., *Levangelizzazione delle Genti*, op. cit., 66.

<sup>58</sup> PERI V., *Il progetto*, op. cit., 184.

<sup>59</sup> Cito la traduzione italiana in *Enchiridion della Chiesa missionaria*, Bologna 1997, n. 110. Si veda POGGI V., *Il Pontificio Istituto Orientale*, op. cit., 44-45.

Per sostenere la vita ecclesiale e favorire uno sviluppo ed incremento pastorale della *Chiesa orientale* non solo la Sede Apostolica aveva istituito la S. Congregazione per la Chiesa orientale ma come struttura di ausilio era stato fondato il Pontificio Istituto Orientale.

Si ricorda ancora l'Enciclica di PIO XI «*Rerum Ecclesiae gestarum*» del 28 febbraio 1926<sup>60</sup> «*De sacris missionibus promovendis*» emerge l'esclusività della Sede Apostolica nell'iniziativa di impulso dell'azione missionaria, con la *plantatio Ecclesiae* che era ritenuta lo specifico e proprio fine delle missioni<sup>61</sup>.

Dopo la fondazione del Pontificio Istituto Orientale si ha la nascita nel 1929 del Pontificio Collegio Russo<sup>62</sup> entrambi con la finalità della missione ed evangelizzazione delle Genti in tutti.

PIO XI con il m.p. «*Sancta Dei Ecclesia*» del 23 marzo 1938 ha stabilito gli ambiti della giurisdizione della S. Congregazione per la Chiesa orientale e la determinazione delle Regioni e territori attribuiti alla piena ed esclusiva giurisdizione della Congregazione per la *Chiesa orientale*<sup>63</sup>. In tali territori alla Congregazione era attribuita la piena ed esclusiva, diretta ed immediata giurisdizione<sup>64</sup>. Occorre notare come il m.p. «*Sancta Dei Ecclesia*» abbia attribuito alla Congregazione la giurisdizione relativa a quei territori che erano parte integrante dei 4 Patriarcati orientali, escludendo altri territori nei quali vi erano *Christifideles* appartenenti al rito orientale: la Russia, la Romania, il territorio della Serbia e del Montenegro e la Galizia, in quanto esistevano delle peculiari circostanze di ordine pratico e politico.

<sup>60</sup> AAS 18 (1926), 65-83. CHARLES P., *L'Encyclique sur les Missions* in *Nouvelle Revue Théologique* 53 (1926), 321-329; e 373-386.

<sup>61</sup> Proseguiva l'Enciclica: «*Numquam fortasse perpensum satis est, qua via et ratione cum Evangelium propagari tum Ecclesiae Dei ubique gentium constitui coeperit*», in AAS, cit., 74.

<sup>62</sup> POGGI V., *Il sogno dell'ex – Rettore del "Russicum", Philippe Régis S.J. (1897-1955)*, in *Per la Storia del Pontificio Istituto Orientale, Saggi sull'Istituzione, i suoi uomini e l'Oriente cristiano*, Roma 2000, 409-419; SIMON C., *Russicum, Pioneers and Witnesses of the Struggle for Christian Unity in Eastern Europe 2, The First Years 1929-1939*, Roma 2002. Ora SIMON C., *'Pro Russia', The Russicum and Catholic Work for Russia*, Roma 2009 (OCA 283).

<sup>63</sup> AAS 30 (1938), 154-159. Si veda STAFFA D., *De Sacra Congregatione pro Ecclesia Orientali competentia*, op. cit., 358; MAZON C., *Adnotationes*, in *Periodica de Re Morali Canonica Liturgica* 27 (1938), 237-239; CREUSEN J., *Motu proprio sur la jurisdiction de la S. Congrégation de l'Eglise Orientale*, in *Nouvelle Revue Théologique* 65 (1938), 979-986; si veda anche *Ius Pontificium* 18 (1938), 137; *Monitor Ecclesiasticus* 50 (1938), 134-136.

<sup>64</sup> Si vedano gli studi, i progetti, i voti e le consultazioni dal 1931 al 1938 in *ACO, Ponzese, Congregazione mista delle Sacre Congregazioni "pro Ecclesia Orientali" e "de Propaganda Fide"*, 28 febbraio 1938, fasc. 955/32, *Giurisdizione e denominazione della Sacra Congregazione "Pro Ecclesia Orientali"*. Per tutti si segnala la preferenza della Pontificia Commissione della Codificazione orientale per la giurisdizione esclusiva della Congregazione nel territorio dei quattro Patriarcati orientali, si veda RIGOTTI G., *Uomini e attività della Congregazione per la Chiesa orientale tra i motu proprio "Dei Providentis" (1917) e "Sancta Dei Ecclesia" (1938)*, in FARRUGIA E.G., (a cura), *Da Benedetto XV a Benedetto XVI*, 129-167.

Ma anche per il territorio della Chiesa Malabarese e Malankarese non si estendeva la giurisdizione della S. Congregazione per la Chiesa *orientale* in quanto la situazione ecclesiale delle regioni non era sufficientemente chiara e definita<sup>65</sup>. Ancora gli Italo Greci di Sicilia e Calabria erano inclusi in tale esclusione giurisdizionale per la Congregazione. Singolare risultava il caso dell'Albania, laddove nello stesso territorio nella parte settentrionale insisteva la S. Congregazione di *Propaganda Fide*, mentre per la parte meridionale era la S. Congregazione per la Chiesa orientale.

L'attribuzione di piena ed esclusiva giurisdizione della S. Congregazione per la Chiesa Orientale solo per alcuni territori, mentre per altri esisteva una giurisdizione personale, riguardava tutte le potestà e gli affari senza tuttavia toccare il problema dell'evangelizzazione e dell'annuncio *ad extram*. Il m.p. «*Sanctæ Dei Ecclesia*» stabiliva la giurisdizione della S. Congregazione per la Chiesa *orientale* nei propri territori determinati, senza specificare, toccare o assegnare il diritto alla missione in senso proprio e stretto (come inteso attualmente). Va da sé che il diritto missionario all'interno dei territori su cui inerivano le Chiese orientali si esauriva nel solo ritorno dei dissidenti "verso le braccia di Roma", pur nel rispetto assoluto del loro rito, anche se ancora si procedeva quasi sempre nel senso di eccezioni a favore del rito latino<sup>66</sup>.

PIO XII dopo aver pubblicato dell'Enciclica del 28 giugno 1943 *Mystici Corporis*<sup>67</sup> ritorna al tema missionario con l'Enciclica «*Evangelii Præcones*» del 2 giugno 1951<sup>68</sup> individuando gli elementi portanti della missione: la fondazione di nuove Chiese locali, lo sviluppo della cultura umana e civile, la concordia dei popoli, ma anche l'Enciclica «*Fidei Donum*»<sup>69</sup> del 21 IV/1957 il Pontefice compie un appello ai Sacerdoti per una disponibilità all'evangelizzazione.

GIOVANNI XXIII il 28 novembre 1959 con la Lettera enciclica «*Præcones Pastorum*»<sup>70</sup> ribadiva il dovere missionario per tutta la Chiesa.

<sup>65</sup> STAFFA D., *De Sacra Congregatione pro Ecclesia Orientali competentia*, 358 ss.

<sup>66</sup> Lettera di S.E. Mons. Roncalli, *Delegato Apostolico in Bulgaria, diretta alla S.C. "Pro Ecclesia Orientale"* del 22.X.1932, in *Allegato IV*, 35, in *SCO, Ponzene*, Prot. 955/32.

<sup>67</sup> *AAS* 35(1943), 193-248.

<sup>68</sup> *AAS* 43(1951), 497-528. Si vedano: LEE I., *Breves commentationes ad Litteras Encyclicas "Evangelii præcones"* in *Commentarium pro Religiosis [= CpR]* 30 (1951), 343-351; MASSON J., *Une nouvelle Encyclique missionaire* in *Nouvelle Revue Théologique* 73 (1951), 804-811 e 854-868; PAVENTI X., *Adnotationes in Monitor Ecclesiasticus*, 76 (1951), 406-416 e IDEM., *Adnotationes in Apollinaris* 24 (1951), 122-124.

<sup>69</sup> *AAS* 49 (1957), 225-248. Si veda: MASSON J., *Encyclique "Fidei Donum" de S.S. Pie XII, en date du 21 avril 1957 sur la situation des missions catholiques, notamment en Afrique*, in *Nouvelle Revue Théologique* 79 (1957), 636-641.

<sup>70</sup> *AAS* 51 (1959), 833-864. Ved.: LEE I., *Adnotationes in Commentarium pro Religiosis et Missionariis* 30 (1960), 26-30; MASSON J., *Encyclique "Præcones Pastorum" de S.S. Jean XXIII du 28 novembre 1959*

La lettura dei documenti magisteriali missionari anteriori al Vaticano II riafferma la competenza generale del Romano Pontefice ed il diritto supremo, assoluto ed universale di inviare missionari in tutto il mondo<sup>71</sup>, mentre, era percependo all'interno dell' *Universa Ecclesia* l'idea di un aiuto missionario a quelle Chiese già implantate, non ultime le Chiese cattoliche dell'Oriente Cristiano, a che potessero continuare l'opera di annuncio.

### § 5. Il Decreto conciliare «*Ad Gentes*» e le Chiese Orientali Cattoliche nel Concilio Vaticano II ed i documenti magisteriali successivi

Il Concilio Vaticano II con il decreto «*Ad Gentes*» del 7 dicembre 1965<sup>72</sup> [= *AG*] ha voluto programmare la missione della Chiesa secondo un progetto che derivasse dall'Assise conciliare<sup>73</sup>.

Il culmine dello sviluppo e cammino della missione nell'annuncio evangelico si ritrova nel Decreto «*Ad Gentes*» n. 2 quando si stabilisce che: «La Chiesa peregrinante è per sua natura missionaria».

Il Decreto «*Ad Gentes*» n. 29 fa riferimento alle Chiese orientali cattoliche quando si stabilisce che la S. Congregazione *pro Gentium Evangelizatione seu de Propaganda Fide*, è chiamata a dirigere e coordinare l'opera missionaria e la cooperazione, prevedendo una riserva a favore del Diritto delle Chiese Orientali<sup>74</sup>. Stabilisce *AG* n. 29:

«Per tutte le missioni e per tutta l'attività missionaria uno soltanto deve essere il dicastero competente, ossia quello di "Propaganda Fide", cui spetta regolare e coordinare, in tutto il mondo, sia l'opera missionaria sia la cooperazione missionaria, nel rispetto tuttavia del diritto delle Chiese Orientali».

Il riconoscimento e la riserva a favore delle Chiese orientali, da una parte affermava una competenza propria nella missione, con una autonomia e separazione che si atteneva al brocardo del *buon governo ecclesiale*, ma che non intaccava l'unità e la comunione. La disciplina specifica in materia di attività missionaria per la Chiesa universale, seppure sembrasse a prima vista una separazione e la limitazione di ingerenza nella missione della Chiesa in

---

*sur les missions catholiques* in *Nouvelle Revue de Théologique*, 82(1960), 70-77; PECORAIO E., *Adnotiones*, in *Monitor Ecclesiasticus* 85 (1960), 373-390.

<sup>71</sup> Si noti che ai Vescovi competeva solo il favorire e promuovere nelle proprie diocesi le vocazioni e le opere missionarie, sempre in relazione alla Suprema autorità della Chiesa.

<sup>72</sup> *AAS* 58 (1966), 947-990. LOPEZ-GAY J., *Ad Gentes*, in *DZM*, 5-10; NUNNENMACHER E., *Chiesa missionaria*, in *DZM*, 97-104. COLOMBO G., *Dal Decreto "Ad Gentes" all'Enciclica "Redemptoris missio". La missione "ad Gentes" oggi*, in MAZZOTTA G., LLUNGA MUYA J. (a cura), *Veritas in Caritate, Miscellanea di Studi in onore del Card. Josè Saraiva Martins*, Città del Vaticano 2003, 277-288.

<sup>73</sup> LODA N., *L'evangelizzazione delle Genti*, op. cit., 87 e ss.

<sup>74</sup> *AG* n. 29.

territori propri delle Chiese orientali, dall'altra si ribadiva per queste ultime il diritto proprio e nativo all'evangelizzazione.

L'Esortazione Apostolica di PAOLO VI *Evangelii Nuntiandi*<sup>75</sup> dell'8 dicembre 1975 spicca quale documento magisteriale per il suo significato ecclesiale e missionario<sup>76</sup> nello sviluppo e sintesi della teologia della evangelizzazione e missione, avendo come fonte e riferimento il Vaticano II con i suoi documenti: «*Lumen Gentium*» e «*Gaudium et Spes*» da una parte, ed il Decreto «*Ad Gentes*», aggiornando in chiave ecclesiologica la riflessione missionaria di evangelizzazione.

*Relativamente al Codex Iuris Canonici del 1983 [= CIC]* la natura missionaria della Chiesa non è solamente una constatazione teologico-spirituale o di fatto un impegno sul piano pastorale e morale, ma è un principio giuridico che ha ispirato i canoni del Codice di GIOVANNI PAOLO II<sup>77</sup>, laddove le basi ecclesiologiche e missiologiche poggiano su posizioni che sono scaturite e specificate dal Vaticano II<sup>78</sup>.

La parte più significativa del *CIC* in materia missionaria è quella inserita nel Titolo II: *L'azione missionaria della Chiesa*<sup>79</sup> del Libro III: *La funzione di insegnare della Chiesa*<sup>80</sup>. Si noti come tale inserimento nell'alveo del *Munus Docendi* abbia voluto evidenziare la *missio ad gentes* quale realizzazione effettiva e reale del mandato di Cristo ad evangelizzare le genti, realizzando così i fini essenziali della Chiesa.

<sup>75</sup> In *AAS* 68 (1976), 5-76. LODA N., *L'evangelizzazione delle Genti*, 98 ss. con la bibliografia di riferimento.

<sup>76</sup> Frutto del lavoro del Sinodo dei Vescovi nel 1974 sul tema dell'*Evangelizzazione*, si volevano coniugare tutte le opinioni dei partecipanti in un breve arco di tempo, determinando il contenuto del documento che è divenuto una *summa* postsinodale riconducibile al Pontefice PAOLO VI.

<sup>77</sup> Si veda la Cost. Ap. «*Sacrae Disciplinae Leges*» cit. in *AAS* 75 (1983-II), VII-XIV; ed il *Codex Iuris Canonici*, in *AAS* 75 (1983-II), 1-317. In generale secondo una peculiare prospettiva: CORECCO E., GEROSA L., *Il diritto della Chiesa, Sezione quinta, La Chiesa*, vol. 12, Milano 1995, 83-84; RETAMAL F., s.v. *can. 781*, in *Comentario Exegético al Código de Derecho Canonico*, III/1, Pamplona 2002, 161-164.

<sup>78</sup> Si vedano *LG* n. 17 e *AG* n. 2.

<sup>79</sup> È stato modificato il sottotitolo del decreto *AG: De activitate missionali Ecclesiae* non per una mera questione di purità linguistica ma per risaltare il dato spirituale a cui si ispira ogni attività missionaria. CHE CHEN-TAO V., *Codice di Diritto Canonico*, in *DZM*, 117-121.

<sup>80</sup> Tali posizioni sono state inserite nel Libro III in quanto le missioni e l'opera evangelizzatrice costituiscono «l'esecuzione del mandato di insegnare nella sua suprema ed universale applicazione pratica» ex *Communicationes* 6 (1974), 56. Si noti che come punto di partenza vengono in evidenza come collegamento fondamentale ed inequivocabile tra Chiesa e missione il can. 204§1 (can. 7§1 CCEO). GARCIA MARTIN J., *La missionarietà della Chiesa nella nuova legislazione canonica*, in AA.VV., *Chiesa e missione*, Roma 1990, 177-198; LEE I., *De actione Ecclesiae missionali in novo Codice Iuris Canonici*, in *CpR* 64 (1983), 97-106; SASTRE SANTOS E., *Perspectivas de Derecho misionero después del Código de 1983*, in *Euntes Docete* 36(1983), 295-310; GARCIA MARTIN J., *Nuovo ordinamento giuridico delle missioni*, in AA. VV. *Missiologia oggi*, Roma 1985, 165-186; GARCIA MARTIN J., *Diritto missionario*, in *DZM*, 183-187; STOFFEL O., *Der Missionarische Auftrag*, in AA. VV., *Handbuch des Katholischen Kirchenrechts*, Regensburg 1983, 547-553.

Tra i documenti magisteriali successivi che riguardino le Chiese orientali occorre ricordare la Lettera enciclica «*Slavorum Apostoli*» di GIOVANNI PAOLO II del 2 giugno 1985<sup>81</sup>: si tratta di una svolta nella comprensione e valorizzazione delle tradizioni Orientale ed Occidentale. Tale documento ecclesiale, avendo come base l' XI centenario dei Santi CIRILLO e METODIO, ha voluto rendere il punto circa la loro attività missionaria svoltasi tra Bisanzio e Roma<sup>82</sup>.

Ancora, la Lettera Enciclica «*Redemptoris Missio*» di GIOVANNI PAOLO II del 7 dicembre 1990<sup>83</sup> [= *RM*] circa la *permanente validità del mandato missionario*, rappresenta un preciso programma di orientamento per la missione della Chiesa alle soglie del Terzo millennio<sup>84</sup>.

L'enciclica «*Redemptoris Missio*» è divisa in due parti: la prima dottrinale proponendo la soluzione ai nodi conciliari della *missio ad gentes*<sup>85</sup>; la seconda è di ordine pratico dove sono illustrati gli immensi orizzonti della missione «*ad gentes*»<sup>86</sup>. La *RM* ricorda che la missione ha una duplice finalità: a) interna ex n. 2 come rinnovamento della fede e della vita cristiana, fonte e frutto della *missio ad gentes*<sup>87</sup>; b) esterna come ripresa urgente dell'azione missionaria ex n. 3 nel servizio di tutta la Chiesa<sup>88</sup>. Se l'attività missionaria è attività primaria della Chiesa, essenziale e mai conclusa, ex *RM* n. 31<sup>89</sup>, il Pontefice rileva ex n. 33 tre situazioni:

a) la Missione «*ad Gentes*» relativa al contesto in cui Cristo ed il Vangelo non sono conosciuti e non vi siano comunità native evangelizzate, con esigenza di veri e propri missionari *ad gentes* presso popoli o contesti culturali<sup>90</sup>. L'attività missionaria «*ad Gentes*» quale attività missionaria in senso specifico nella Chiesa ex n.34 con l'annuncio evangelico è essenziale e mai conclusa<sup>91</sup> con l'obiettivo e l'impegno a raggiungere popoli e genti che ancora non abbiano ricevuto l'annuncio della Buona Novella. Vi sono tre momenti: 1) l'evangelizzazione con annuncio *kerigmatico* che fa nascere la

<sup>81</sup> *AAS*, 77(1985), 779-813. Si veda LODA N., *L'evangelizzazione delle Genti*, op. cit., 112 ss.

<sup>82</sup> Si ricorda la Lettera Apostolica del 31 dicembre 1980 «*Egregia Virtutis*» in *AAS* 73 (1981), 258-262.

<sup>83</sup> In *AAS* 83 (1991), 249-340. LODA N., *L'evangelizzazione delle Genti*, op. cit., 117 ss.

<sup>84</sup> *RM* n. 32 per quanto riguarda la terminologia; GIGLIONI P., *Il vocabolario missionario*, in *Euntes Docete* 44 (1991), 265-285; NUNNENMACHER E., «*Le missioni*». *Un concetto vacillante riabilitato? Riflessioni sulla dimensione geografica di un termine classico*, in *Euntes Docete* 44 (1991), 241-264; LOPEZ-GAY J., *Redemptoris Missio*, in *DZM*, 416.

<sup>85</sup> CASTELLUCCI E., *Perchè la missione? Note teologiche sui primi capitoli dell'Enciclica "Redemptoris Missio"*, in *La Scuola Cattolica* 121(1993), 521-577.

<sup>86</sup> Cfr. *RM* n. 30, 31-40.

<sup>87</sup> *RM* n. 2.

<sup>88</sup> *RM* n. 3.

<sup>89</sup> *RM* n. 31.

<sup>90</sup> Cfr. per i precedenti: *AG* n. 6.

<sup>91</sup> *RM* n. 31.

Fede e l'annuncio che ha per oggetto Cristo incarnato, morto, risorto e asceso al cielo<sup>92</sup>; 2) la *implantatio Ecclesiae* che forma nuove comunità cristiane<sup>93</sup>, 3) l'inculturazione, portandole nuove Chiese alla loro completa maturazione.

b) L'azione missionaria che viene continuata con l'attività e la cura pastorale per le comunità che abbiano solide ed adeguate strutture ecclesiali in cui il Popolo di Dio diviene tutto missionario. Si tratta in tale caso di evangelizzazione come continuità dopo l'annuncio. L'animazione in senso missionario delle Chiese locali attraverso la "cura pastorale dei fedeli" che segue l'evangelizzazione vera e propria<sup>94</sup>, trasformando le stesse comunità, ferventi di fede e di vita, a loro volta evangelizzanti. Due direzioni per tale animazione: 1) *ad intra* nel proprio territorio, verso coloro che in qualche modo abbiano perso la fede; 2) *ad extra* nella promozione di tutta l'attività missionaria che è comune alla Chiesa universale<sup>95</sup>.

c) La *rievangelizzazione* o la *nuova evangelizzazione* è una situazione intermedia per quei territori ed ambiti di antica cristianità che abbiano perso il *sensus fidei* e siano lontani dal Vangelo, da Cristo e dalla Chiesa<sup>96</sup>. Le finalità di tale azione sono la crescita della fede limpida e profonda con la formazione di comunità ecclesiali mature, nella ricostruzione del tessuto cristiano comunitario<sup>97</sup>.

L'enciclica «*Redemptoris Missio*» n. 37, determina questi spazi ed *ambienti territoriali sociali e culturali* che richiedono una rievangelizzazione, ed il Romano Pontefice individua alcune problematiche e situazioni urgenti che attengono alla nuova evangelizzazione: i territori scristianizzati, la difficoltà dell'aumento demografico che sposta la popolazione verso il sud, e la complessità dell'Oriente ex n. 39 e 40, l'aumento dei giovani, l'urbanesimo e le migrazioni di massa<sup>98</sup>.

Il Pontificio Consiglio per il Dialogo interreligioso e la Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli hanno emanato il 19 maggio 1991 una istruzione intitolata: «*Dialogo e annuncio: Riflessioni e*

<sup>92</sup> RM n. 44.

<sup>93</sup> RM n. 48.

<sup>94</sup> RM n. 33-34 e 49; COLOMBO G., *Pastorale missionaria*, in DZM, 393-397.

<sup>95</sup> RM n. 34 e LG n. 23. Si veda ESQUERDA BIFET J., *Animazione missionaria*, in DZM, 27-30.

<sup>96</sup> BARREDA J.A., *Nuova evangelizzazione* in DZM 387-391.

<sup>97</sup> RM n. 33.

<sup>98</sup> Si tratta questo di un nuovo tipo di *missio ad gentes* nel mantenimento di identità culturale, teologica, rituale che le Chiese Cattoliche Orientali hanno coltivato in molte parti del mondo e situazioni. In proposito: GARCIA MARTIN J., *Las misiones en la enciclica "Redemptoris Missio". Responsabilidad de toda la Iglesia*, in *Commentarium pro Religiosis et Missionariis*, 72(1991), 289-322; e specificamente GARCIA MARTIN J., "La Chiesa propone, non impone nulla". *Diritto e dovere della missione (Redemptoris Missio 39-40)*, in CHIOCCHETTA P., (et al.), *Cristo Chiesa Missione. Commento alla "Redemptoris Missio"*, Roma 1992, «Studia Urbaniana» 38, 215-232.

*orientamenti sull'annuncio del Vangelo ed il dialogo interreligioso*<sup>99</sup>. Tale Istruzione<sup>100</sup> rifacendosi ad un precedente che dichiarava la missione evangelizzatrice della Chiesa come realtà unitaria ma complessa ed articolata, indicandone gli elementi principali quali la presenza e testimonianza, impegno per la promozione sociale e liberazione dell'uomo; la vita liturgica e la preghiera e contemplazione, dialogo interreligioso ed infine annuncio e catechesi<sup>101</sup>, considera questi elementi "componenti le forme autentiche dell'unica missione evangelizzatrice della Chiesa"<sup>102</sup>.

Il documento di GIOVANNI PAOLO II sotto forma di Lettera Apostolica, sottoscritta il 2 maggio 1995 titolata *Orientalium Lumen*, parte da un'immagine altamente simbolica di Cristo Lui stesso "*Orientalium Lumen*", a cento anni dalla Lettera Apostolica «*Orientalium Dignitas*» di LEONE XIII con la quale egli volle difendere il significato delle tradizioni orientali per tutta la Chiesa<sup>103</sup>.

L'enciclica "sull'impegno ecumenico" di GIOVANNI PAOLO II: «*Ut Unum Sint*» del 25 maggio 1995, è diretta a tutti coloro che lavorano per la causa dell'unità, secondo la pienezza della comunione di tutti i Cristiani<sup>104</sup>.

Tale comunione ed unità sono la base per l'evangelizzazione, tanto che la divisione è descritta nettamente come contraddizione alla volontà di Cristo e scandalo per il mondo, danneggiando la predicazione del Vangelo<sup>105</sup>.

<sup>99</sup> In *AAS* 84 (1992), 414-446 e si vedano gli *errata-corrige* in *AAS* 84 (1992), 1263. RUPNIK M. I., *Il dialogo interculturale secondo alcuni aspetti della Teologia ortodossa*, in *Aa. Vv. La missione della Chiesa nel mondo di oggi*, 47-60.

<sup>100</sup> Sulla natura della stessa si veda il can. 34§1 *CIC* 1983 ed il problema circa la mancata corrispondenza del *CCEO*. GHIRLANDA G., *Il diritto nella Chiesa mistero di comunione. Compendio di diritto ecclesiale*, Cinisello Balsamo/Roma 1990, 453.

<sup>101</sup> SEGRETARIATO PER I NON CRISTIANI (ora Pontificio Consiglio per il Dialogo Interreligioso), *Documento*, del 4/9/1984: *L'atteggiamento della Chiesa di fronte ai seguaci di altre Religioni (Riflessioni e orientamenti su dialogo e missione)*, in *AAS* 76 (1984), 816-828. Si veda per questo: *Il cristianesimo e le Religioni non cristiane*, in *La Civiltà Cattolica* 136 (1985), n.2, 105-118.

<sup>102</sup> *Dialogo e annuncio*, n. 2 prosegue: «Ambedue sono orientati verso la comunicazione della verità salvifica».

<sup>103</sup> IOANNES PAULUS PP. II, *Epistola Apostolica, Orientalium Lumen*, in *AAS* 87 (1995), 745-774, in *EV* 14/2553-2632, anche in *Lettera Apostolica "Orientalium Lumen" del Sommo Pontefice Giovanni Paolo II all'Episcopato, al Clero e ai Fratelli per la ricorrenza centenaria della "Orientalium Dignitas" di Papa Leone XIII*, Città del Vaticano 1995.

<sup>104</sup> IOANNES PAULUS PP. II, *Lettera Enc. «Ut Unum Sint»*, in *AAS* 87 (1995), 921-982, in *EV* 14/2667-2884. «*Ut Unum sint*» n. 3. Sull'impatto di «*Ut Unum Sint*» nel *CCEO* ved. CECCARELLI MOROLLI D., s.v. *Ecumenismo nel CCEO*, in FARRUGIA E. G. (ed.), *Dizionario Enciclopedico dell'Oriente Cristiano*, Roma 2000, 259-260; IDEM, *Il Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium e l'Ecumenismo: aspetti ecumenici della legislazione canonica orientale*, «*Quaderni di Oriente Cristiano - Studi*» 9, Palermo 1998, *passim*.

<sup>105</sup> «*Ut Unum Sint*» n. 6 che cita il decreto conciliare «*Unitatis Redintegratio*», che è la base dell'enciclica stessa.

## §6. L'evangelizzazione delle genti nel CCEO

Si è già notato che il *CIC* (del 1983) parli di *azione missionaria della Chiesa* e come e come tale parte sia inserita nel Libro III de *La funzione di insegnare nella Chiesa*, dando rilevanza all'aspetto ecclesiologico ed alla missione universale della Chiesa di Cristo<sup>106</sup>.

Nella redazione nel *Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium* del 1990 [= *CCEO*]: in primo luogo l'azione missionaria è sostituita da un'espressione che ha riferimento al Vangelo, *evangelizzazione delle Genti*, con priorità e rilevanza ai destinatari. Con la codificazione del *Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium* si assiste ad un ampliamento teologico-ecclesiologico, ma anche concettuale, laddove si è riconosciuta nell'opera ed attività missionaria un'insieme di elementi significativi e peculiari che completano ed includono la missione, tale è il motivo per cui la codificazione orientale ha estrapolato la materia collocandola in un titolo differente e precedente alla funzione di insegnare della Chiesa, il *munus docendi*<sup>107</sup>. La parte relativa all'evangelizzazione delle Genti nel *CCEO* si compone di 11 canoni: dal c. 584 al c. 594. Si fornisce dunque qui di seguito una breve sintesi degli stessi.

Il c. 584 *CCEO* ribadisce come *Ecclesia se totam missionariam agnoscit* e tale espressione rileva<sup>108</sup>:

1) La Chiesa costituita come *Popolo di Dio* ex *LG* n. 8 e comunità ex c. 7 §1 e c. 8 *CCEO* e c. 584 *CCEO* avendo riguardo ai *Christifideles* li intravede nei propri *status* con le conseguenti peculiarità funzionali gerarchiche e ministeriali proprie, uniti al Collegio episcopale ed al Romano Pontefice.

2) La Chiesa in senso di *societas* ontologicamente connessa nella missione intendendosi nella duplice dimensione di a) Chiesa universale; b) Chiese particolari a cui si aggiungono: c) altri enti di struttura amministrative, che non rientrano tra le Chiese particolari in senso stretto ma assimilate *in iure* e complementari<sup>109</sup>. Si ricordano le Chiese *sui iuris*, in queste sono contenute le Chiese Patriarcali, la Chiesa Arcivescovili maggiori, le Chiese Metropolitane *sui iuris* e le altre Chiese *sui iuris*.<sup>110</sup>

<sup>106</sup> *Nuntia* 17 (1983), 6. SALACHAS D., *Il magistero e l'evangelizzazione dei popoli nei Codici latino ed orientale. Studio teologico – giuridico comparativo*, Roma 2001.

<sup>107</sup> Così NEDUNGATT G., *Presentazione del CCEO*, in *Enchiridion Vaticanum*, Bologna 1992, vol. XII, 889-903, ivi 901.

<sup>108</sup> Si veda più diffusamente: LODA N., *Il diritto missionario delle Chiese dell'Oriente cattolico ed il c. 584 Codicis Canonum Ecclesiarum Orientalium*, in *CpR* 79 (1998), 321-366 e 80 (1999), 5-25, ora in: LODA N., *L'evangelizzazione delle Genti*, op. cit., 197 ss.

<sup>109</sup> HERVADA J., *Diritto costituzionale canonico*, Milano 1989, 79 ss. e 308 ss. CORECCO E., "Ius universale" - "Ius particolare", in *Ius et Communio. Scritti di Diritto Canonico*, I, Casale Monferrato/Lugano 1997, 549-573.

<sup>110</sup> ARRIETA J. I., *Chiesa particolare e circoscrizioni ecclesiastiche*, in *Jus Ecclesiae* 6(1994), 3-40; IDEM, *Le circoscrizioni personali*, in *Fidelium Iura* 4 (1994), 207 ss.; SZABÓ P., *Opinioni sulla natura delle Chiese*

Se il c. 585 CCEO ha stabilito che tutta la Chiesa è missionaria, inerendo *l'universa Ecclesia*, insieme alla Chiese particolari e tutte le istanze intermedie amministrative, quindi le Chiese *sui iuris*, nel contempo stabilisce e garantisce alle Chiese orientali cattoliche non solo una pari dignità ed uguaglianza, ma anche il diritto-dovere di evangelizzazione e dell'azione missionaria, senza limiti geografici come principio generale, ma *sub moderamine Romani Pontificis* con le determinazioni ed il coordinamento stabilito per il buon ordine ecclesiale<sup>111</sup>. Il c. 585 CCEO avendo riguardo alla Chiesa nella sua dimensione societaria esprime quello che il diritto-dovere di evangelizzazione: a) predicazione senza interruzione del S. Vangelo; b) estensione totale nel mondo intero; c) sotto la direzione del Romano Pontefice; d) preparazione accurata dei missionari; e) necessità del mandato da parte della competente autorità<sup>112</sup>.

Il Supremo Legislatore ha dato in tale parte le prescrizioni per le Chiese orientali *sui iuris* affinché nel loro cammino ecclesiale, dopo la *plantatio* e *radicatio Ecclesiae* possano a loro volta assumere e continuare l'opera di evangelizzazione.

Si richiede che:

- a) La predicazione è compiuta secondo l'aspetto ecclesiologico-comunionale e di unità con il Romano Pontefice.
- b) Ogni Vescovo oppure Gerarca di Chiesa *sui iuris* provvedere nel conservare l'osservanza e promozione rituale ex c. 39-40 alla preparazione di propri missionari da inviare per l'evangelizzazione o la rievangelizzazione in nuovi territori.
- c) rimane pacifico l'invio dei missionari spetta alla competente autorità della Chiesa particolare, anche se non viene esclusa un'organizzazione in tal senso da parte di altri raggruppamenti amministrativi intermedi quali le Chiese *sui iuris* sempre avendo il riferimento alla formazione ed unità in comunione con il Romano Pontefice.

L'espressione *sub moderamine Romani Pontificis* del can. 585 §1, quando si richiede ad ogni Chiesa *sui iuris* di curare che l'Evangelo sia predicato al mondo intero, è per sua natura impositiva comunionale, derivando dall'obbligo di mantenere la comunione con la Chiesa universale. Tale norma costitutiva è espressa dal c. 782§1 *CIC* in modo opportunamente articolato. Mentre la formulazione del c. 585 CCEO è più

---

*"sui iuris" nella canonistica odierna*, in *Folia Theologica* 7 (1996), 239-251; MAZZOLINI G., *La Chiesa è essenzialmente missionaria. Il rapporto "natura della Chiesa" - "missione della Chiesa" nell'iter della costituzione "de Ecclesia" (1959-1964)*, Roma 1999.

<sup>111</sup> LODA N., *L'evangelizzazione delle Genti*, 289 ss.

<sup>112</sup> GARCIA MARTIN J., *Medios adecuados del misionero en la implantacion de la Iglesia*, in *CpR* 69 (1988), 385-410.

sintetica, in entrambi i Codici si fa riferimento alla competenza del Romano Pontefice ed al Collegio dei Vescovi, alla direzione suprema e la coordinazione delle iniziative e delle attività che si riferiscono all'opera missionaria ed alla cooperazione missionaria. Infatti tutta l'opera missionaria ha la sua fonte ispiratrice e propulsiva nella *sollicitudo pro universa Ecclesia* demandata al Romano Pontefice per tutta la Chiesa. Tale *sollicitudo* che ha come fondamento la *caritas* si finalizza nella *communio*, nonché formazione e conservazione dell'*unitas* a cui inerisce l'impegno missionario ed ecumenico<sup>113</sup>.

Si ricorda come il testo del can. 782 §1 CIC stabilisce che l'azione missionaria organizzata sotto l'autorità del Romano Pontefice ed al Collegio dei Vescovi è demandata alla Chiesa universale, includendo sia le Chiese particolari Latine che quelle orientali, insieme a tutte le compagini ecclesiali amministrative intermedie, come le Chiese *sui iuris* (orientali). L'azione evangelizzatrice ristretta alla sola Chiesa latina, certamente non esaurisce e completa l'azione missionaria della Chiesa universale, ma deve comprendere ed esigere l'impegno anche delle Chiese particolari dell'Oriente cristiano, come singole, oppure riunite nei raggruppamenti intermedi amministrativi delle Chiese *sui iuris* secondo la propria tipologia di appartenenza.

Altro discorso è quello che solamente fino a poco tempo addietro solamente la Chiesa latina abbia potuto sostenere con i suoi mezzi e le sue forze il carico dell'azione missionaria *in adiutorium et levamen Orientalium Ecclesiarum*. Le Chiese orientali cattoliche hanno usufruito di questo aiuto nel caso di bisogno, anche se occorre ricordare ed in questo caso non dovrebbero più esservi dubbi ecclesiologici, che le Chiese dell'Oriente cristiano sono titolari del diritto-dovere dell'evangelizzazione e rievangelizzazione delle Genti.

Il c. 590 CCEO<sup>114</sup> dà la nozione di evangelizzazione in senso stretto, come prima predicazione del Vangelo che, insieme all'attività missionaria, hanno come loro finalità propria quella di costituire nuove Chiese particolari con l'*implantatio Ecclesiae*, laddove non esistano, oppure qualora implantate non abbiano ancora raggiunto la completezza e la maturità ecclesiale<sup>115</sup>.

Il principio delle missioni comprende quindi i seguenti elementi: a) destinatari; b) l'attività evangelizzatrice; c) le circoscrizioni ecclesiastiche dove si continua l'attività evangelizzatrice<sup>116</sup>.

<sup>113</sup> PETTINATO S., *"Sollicitudo pro universa Ecclesia". Profili canonistici*, Milano 1983.

<sup>114</sup> Si ha qui la riproduzione di AG n. 6. LODA N., *L'evangelizzazione delle Genti*, op. cit. 306 ss.

<sup>115</sup> GARCIA MARTIN J., *Mision de la Iglesia y misiones, expresiones y distincion en elCodigo de Derecho Canonico*, in *CpR* 68 (1988), 185-200.

<sup>116</sup> *Ibid.*, 189. Il GARCIA MARTIN specifica come in altri contesti la parola "missioni" indichi una circoscrizione ecclesiastica o meri territori.

### §7. L'azione missionaria e l'evangelizzazione nella Cost. Ap. «*Pastor Bonus*» e le Chiese Orientali. La problematica della territorialità

La Costituzione Apostolica di PIO X, «*Sapienti Consilio*» del 29 giugno 1908, riformava la Curia Romana, senza modificare il rapporto istituzionale e di competenze tra la S. Congregazione di *Propaganda Fide* e quella per la Chiesa orientale precedentemente stabilita da PIO IX con la Bolla «*Romani Pontifices*» del 6 gennaio 1862. PIO X con la Costituzione Apostolica «*Sapienti Consilio*» prevedeva nell'art. 6 n. 8 la Commissione *pro unione Ecclesiarum dissidentium* attivando la divisione in quattro sezioni, ognuna che si occupava di un rito: bizantino, armeno, siriano e copto<sup>117</sup>.

Il can. 1350 *Codex Iuris Canonici* del 1917 stabiliva che l'azione missionaria *ad gentes* spettasse senza equivoci alla Sede Apostolica attraverso la S. Congregazione *de Propaganda Fide*, tuttavia ex can. 257 *Codex Iuris Canonici* 1917 si determinava una riserva all'interno del dettato generale per la S. Congregazione per gli Orientali.<sup>118</sup> In tale peculiarità relativa alla competenza delle missioni si applicava il principio della territorialità in senso stretto entro i confini della *Chiesa orientale*. Il riferimento determinativo dei territori su cui la S. Congregazione aveva piena ed esclusiva giurisdizione fu stabilito dal m.p. di PIO XI «*Sancta Dei Ecclesia*» del 25.3.1938 laddove nel n. 1 vi erano determinati i territori sui quali la S. Congregazione per la Chiesa orientale esercitava una giurisdizione piena ed esclusiva. Si sarebbe superata questa lettura meramente territoriale con il Concilio Vaticano II che riponeva la propria attenzione alle Chiese orientali sia cattoliche che ortodosse, laddove per quelle cattoliche non era espressa la mera determinazione giuridica ma come parti attrice nella Chiesa universale, soprattutto con un decreto ordinamentale, l'*Orientalium Ecclesiarum* che era pienamente confacente alle stesse<sup>119</sup>.

<sup>117</sup> CAPPELLO F. M., *De Curia Romana*, Romæ 1911, I, 237; DZIOB M. W., *The Sacred Congregation for the Oriental Church*, Washington 1945.

<sup>118</sup> Fino alla piena previsionalità della lettera Apostolica *Sancta Dei Ecclesia*, come visto antecedentemente, dove la competenza missionaria è stata estesa su tutti quei territori nei quali le Chiese Cattoliche Orientali manifestassero ed insistessero attraverso la loro presenza.

<sup>119</sup> In *CD* n. 9 il Concilio sostiene che: «a questi dicasteri (...) sia dato un nuovo ordinamento, maggiormente confacente alle necessità dei tempi, delle religioni e dei Riti, specialmente per quanto riguarda il loro numero, la loro denominazione, le loro competenze, la loro prassi, ed il coordinamento del loro lavoro». Così pure in *AG* n. 19: «Per tutte le missioni e per tutta l'attività missionaria uno solo deve essere il Dicastero competente, ossia quello di "Propaganda Fide", cui spetta regolare e coordinare, in tutto il mondo sia l'opera missionaria in se stessa sia la cooperazione missionaria, nel rispetto tuttavia del diritto delle Chiese Orientali». Si veda il m.p. di PAOLO VI «*Ecclesie Sanctæ*» del 6 agosto 1966 in *ASS* 58 (1966), 757-787, che nella terza parte n. 13§1 stabiliva le norme applicative del decreto REUTER A. G., *Il Dicastero Romano per le missioni e le sue riforme*, in *AA. VV.*, *Ecclesie Memoria, Miscellanea in onore del R. P. Josef Metzler O.M.I. Prefetto dell'Archivio Segreto Vaticano, a cura di Willi Henkel O.M.I.*, Roma, Freiburg, Wien 1991, 165-177.

La Costituzione Apostolica «*Regimini Ecclesiae Universae*» di Paolo VI del 15 agosto 1967 [= *REU*] che riformava la Curia Romana<sup>120</sup> nel capo II trattava della *Sacra Congregatio pro Ecclesiis Orientalibus* (prima *pro Ecclesia Orientalis*) dichiarandone le competenze nel n. 44<sup>121</sup>. Nella *REU* non si fece accenno ad una peculiare attività missionaria delle Chiese Cattoliche Orientali, eppure per le stesse si rilevava però nel n. 45 §2 un accenno *in obliquo* ai religiosi di rito latino che fossero missionari in terre orientali. La *REU* nel capo IX relativo alla *Sacra Congregatio pro gentium evangelizatione seu de Propaganda Fide* nel n. 82 determinava la competenza della Congregazione<sup>122</sup>, la sua giurisdizione in materia missionaria<sup>123</sup>.

Tra la promulgazione del *Codex Iuris Canonici* 1983 e dal *Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium* del 1990 è stata riformata ancora la Curia romana con la Costituzione Apostolica «*Pastor Bonus*» del 28 giugno 1988<sup>124</sup> [= *PB*]. In tale legislazione articolare nell'art. 60 si è stabilita l'azione Apostolica e missionaria enunciando il criterio di competenza territoriale esclusiva della Congregazione per le Chiese Orientali<sup>125</sup>. L'Art. 60 *PB* inserito nel Cap. III relativo alle Congregazioni al termine degli articoli relativi alla competenza Congregazione per le Chiese orientali stabilisce che

<sup>120</sup> In *AAS* 59 (1967), 885-928. DELGADO G., *La Curia Romana*, Pamplona 1973, 163-180; LODA N., *L'evangelizzazione delle Genti*, 387 ss.

<sup>121</sup> *REU* n. 44: «*Congregatio pro Ecclesiis Orientalibus cognoscit omnia cuiusvis generis negotia, quae sive ad personas, sive ad disciplinam, sive ad ritus Ecclesiarum Orientalium pertinent, etiamsi sint mixta, quae scilicet sive rei sive personarum ratione, Latinos quoque attingant; eidemque uni soli subiiciuntur territoria in quibus maior christianorum pars ad ritus orientales pertineat; immo in ipsis territoriis latinis sedula cura, etiam per Visitatores, invigilat nucleis nondum ordinatis fidelium Rituum orientalium eorumque spiritualibus necessitatibus, quoad fieri potest, consulit, per constitutionem quoque propriae hierarchiae, si numerus fidelium et adiuncta id exigant*», 899-900. REZÁČ J., *De hodierna competentia S.C. pro Ecclesiis Orientalibus*, «*Orientalia Christiana Analecta*» 186, Roma 1970.

<sup>122</sup> *REU* n. 82: «*Congregatio pro Gentium Evangelizatione, seu de Propaganda Fide, cui praeest Cardinalis Praefectus, iuvantibus Secretario et Subsecretario, competens est in rebus quae respiciunt omnes missiones ad regnum Christi ubique diffundendum institutas, ideoque in constituendis et mutandis necessariis ministris, atque circumscriptionibus ecclesiasticis; in proponendis iis qui easdem regant; in efficientiore provehendo clero autochthone, cui pedetemptim maiora attribuantur munera et regimen; in dirigenda et coordinanda tota activitate missionali ubique terrarum, tum quoad ipsos praecones Evangelii, tum quoad cooperationem missionariam fidelium*», 915.

<sup>123</sup> In tale ambito non si aveva più il riferimento agli acattolici ex can. 1350 *CIC* 1917, ma ai soli non cristiani o infedeli ex *AG* n. 6 con spostamenti prospettici determinanti ulteriori assetti anche territoriali.

<sup>124</sup> In *AAS* 80 (1988), 841-934.

<sup>125</sup> Art. 60 *PB*: «L'azione Apostolica e missionaria nelle regioni, in cui da antica data sono prevalenti i riti orientali, dipende esclusivamente da questa Congregazione [per le Chiese Orientali], anche se viene svolta da missionari della Chiesa Latina». SALACHAS D., *La funzione della Congregazione per le Chiese orientali: dimensione ecumenica e missionaria*, in CONGREGAZIONE PER LE CHIESE ORIENTALI, *Dall'Oronte al Tevere, Scritti in onore del Cardinale Ignace Moussa I Daoud per il cinquantesimo di Sacerdozio*, Roma 2004, 177-206, ora con variazioni e nuove letture: SALACHAS D., *Dimensione ecclesiological, ecumenica e missionaria della funzione della Congregazione per le Chiese orientali (da Benedetto XV a Benedetto XVI)*, in FARRUGIA E. G., (a cura), *Da Benedetto XV a Benedetto XVI*, op. cit., 169-206.

l'azione Apostolica e missionaria nelle regioni in cui da antica data sono prevalenti i riti orientali (terminologia precedente a quella di *Ecclesiae sui iuris*), dipenda esclusivamente da quella Congregazione da una parte e le Chiese orientali stesse sono protagoniste dell'azione Apostolica senza ingerenze alcune. Dall'altra la missione in questi territori sia verso i pagani che la rievangelizzazione è competenza delle Chiese orientali cattoliche. Tale competenza territoriale esclusiva in favore delle Chiese orientali cattoliche riguarda anche l'azione Apostolica e missionaria che venga svolta da missionari della Chiesa Latina, nel caso avessero da continuare un'attività pastorale, il riferimento tuttavia è sempre alla Congregazione per le Chiese Orientali<sup>126</sup>. La *PB* prevede al servizio della suprema responsabilità dell'azione missionaria e dell'evangelizzazione, demandata al Romano Pontefice, sia la Congregazione per l'evangelizzazione delle Genti ex art. 85-92 *PB* che esercita le sue funzioni e competenze per la Chiesa latina, sia la Congregazione per le Chiese orientali ex art. 60 *PB*. Sia la Congregazione per l'evangelizzazione delle Genti, sia la Congregazione per le Chiese orientali per quanto riguarda il loro ambito di competenza con "strumenti amministrativi ed organi di direzione dinamica" ex *AG 29* adeguati, dirigono e coordinano nei loro territori l'opera di evangelizzazione dei popoli e la cooperazione missionaria.

Ma possono esistere dei territori c.d. "misti" quando vi siano dei territori all'interno delle Chiese orientali laddove i missionari latini che esercitano la loro azione Apostolica in favore della Chiesa latina o di Chiese orientali, in tale caso si ha la competenza della Congregazione per le Chiese orientali.

Nello stesso tempo alternativamente non esiste una previsione specifica per quelle attività missionarie svolte da missionari appartenenti a Chiese *sui iuris* orientali in territori determinati o regioni sottoposte alla giurisdizione della Congregazione di *Propaganda Fide*.

Mentre per quanto riguarda i missionari anche appartenenti a differenti tradizioni rituali che esercitano la loro azione Apostolica all'interno delle regioni in cui da antica data sono riconosciute e prevalenti i riti orientali *nulla quaestio*, invece quando tali missionari esercitano la loro opera al di fuori di tali regioni, ci si chiede quale sia il riferimento: se alla Congregazione per le Chiese orientali oppure a quella di *Propaganda Fide*. La soluzione sembrerebbe, nell'applicazione e composizione dell'Art. 59 e 60 *PB*, appartenente alla competenza Congregazione per le Chiese orientali,

---

<sup>126</sup> PINTO V. P. (a cura di), *Commento alla "Pastor Bonus" e alle norme sussidiarie della Curia romana*, Città del Vaticano 2003; LODA N., *L'evangelizzazione delle Genti*, op. cit., 386 ss.

in quanto non esiste alcuna previsione specifica in merito per la Congregazione per l'evangelizzazione delle Genti.

Sembrerebbe quindi doversi accogliere la tesi che assegna una competenza per la Congregazione per le Chiese orientali in quanto l'art. 60 è collegato all'art. 58 ed all'art. 59 riguardando quelle comunità dei fedeli Orientali che si trovino in circoscrizioni territoriali della Chiesa Latina<sup>127</sup>. Nell'art. 58 *PB* viene espressa la competenza della Congregazione per le Chiese Orientali, anche se nel §2 dello stesso Articolo vengono menzionate alcune eccezioni con riserva di competenza per altre Congregazioni. Nella lettura dell'art. 58§2 non si ritrova la menzione in alcun modo di una riserva di competenza per la Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli e la cooperazione missionaria, tanto che si ritiene ragionevolmente per le Chiese Orientali Cattoliche la materia relativa alla missionarietà sia riservata esclusivamente alla Congregazione per le Chiese Orientali. Tale ermeneutica è confermata dal medesimo testo legislativo della *PB* art. 85, allorché parlando dei compiti della Congregazione per l'Evangelizzazione dei popoli, si specifica come è resa salva la competenza della Congregazione per le Chiese Orientali<sup>128</sup>. Tale dinamica si unisce al disposto dell'Art. 14 *PB*, laddove il Supremo legislatore ha voluto assegnare una competenza specifica a tutti i dicasteri secondo una stessa linea direttiva, anche con l'aggiunta in alcuni casi di clausole che ribadiscano un'esclusività o incompetenza<sup>129</sup>.

Mentre, il Dicastero di *Propaganda Fide* se in tempi passati ha goduto della piena potestà ed autonomia amministrativa per l'evangelizzazione rispetto alle altre Congregazioni, con una competenza originaria ed universale, soprattutto da PIO X e fino a PAOLO VI, vi è stato un bilanciamento potestativo quando alcune materie sono state riservate ad altri dicasteri in quanto questi ultimi erano stati costituiti specificatamente, trattenendo naturalmente la piena potestà sulla materia missionarietà.

L'art. 85 *PB* che recita: «spetta alla Congregazione di dirigere e coordinare in tutto il mondo l'opera stessa dell'evangelizzazione dei popoli e

---

<sup>127</sup> Permane qui un obbligo della Congregazione competente per un'eventuale costituzione di Chiese particolari nel medesimo territorio ex art. 59 *PB* che recita: «La Congregazione segue parimenti con premurosa diligenza le Comunità di fedeli orientali che si trovano nelle circoscrizioni territoriali della Chiesa Latina, e provvede alle loro necessità spirituali per mezzo di Visitatori, anzi, laddove il numero dei fedeli e le circostanze lo richiedano, possibilmente anche mediante una propria Gerarchia, dopo aver consultato la Congregazione competente per la costituzione di Chiese particolari nel medesimo territorio».

<sup>128</sup> Art. 85 *PB*: «Spetta alla Congregazione di dirigere e coordinare in tutto il mondo l'opera stessa dell'evangelizzazione dei popoli e la cooperazione missionaria, salva la competenza della Congregazione per le Chiese Orientali».

<sup>129</sup> Art. 14 *PB*: «La competenza dei Dicasteri si determina in ragione della materia, se non è stato esplicitamente stabilito altrimenti».

la cooperazione missionaria, salva la competenza della Congregazione per le Chiese Orientali»<sup>130</sup>. Diviene così la norma principale e fondamentale alla quale si riferiscono e si debbono rapportare gli altri Articoli. Si noti altresì come si ritrovi qui una chiara eccezione a favore della Congregazione per le Chiese Orientali, indicando in tal modo nettamente la volontà della sede Apostolica per l'incarico e soluzione dell'attività evangelizzatrice e missionaria<sup>131</sup>.

I territori nei quali si esercita la giurisdizione piena ed esclusiva, diretta ed immediata della Congregazione per le Chiese orientali già stabiliti da PIO XI con il m.p. «*Sancta Dei Ecclesia*» sono l'Egitto e la Penisola del Sinai, Eritrea ed Etiopia del nord, Albania meridionale, Bulgaria, Cipro, Grecia, Iran, Iraq, Libano, Palestina, Siria, Giordania e Turchia, gli Italo Greci di Sicilia e Calabria<sup>132</sup>. Rispetto al m.p. «*Sancta Dei Ecclesia*» sono state risolte alcune situazioni: la Romania per quanto riguarda la Conferenza episcopale viene seguita dalla Congregazione per le Chiese orientali e quella per i Vescovi, mentre la Conferenza episcopale di Albania, Etiopia ed Eritrea, India, Paesi Arabi sono seguite dalla Congregazione per le Chiese orientali e per l'Evangelizzazione dei Popoli.

Rimangono i territori della Serbia e del Montenegro, e della Galizia (Ukraina) e Russia, in una situazione non sufficientemente chiara e definita<sup>133</sup>.

Il problema del diritto-dovere per le Chiese orientali di evangelizzare *ex novo ad intra* con la *plantatio Ecclesiae*, oppure rievangelizzare entro i confini del proprio territorio sembrerebbe stato così risolto in sede legislativa con la possibilità di una *implantatio* attraverso la propria organizzazione gerarchica.

Ma esistono alcune situazioni non del tutto contemplate che richiedono nuove forme di evangelizzazione e rievangelizzazione di comunità orientali al di fuori dei territori orientali. In tali casi non si tratterebbe di una evangelizzazione *ex novo*, ma di una *plantatio Ecclesiae* di

<sup>130</sup> Ved. art. 85 *PB*.

<sup>131</sup> I territori dipendenti dalla Congregazione per l'evangelizzazione dei Popoli comprendono alcune regioni dell'Europa Sudorientale, delle Americhe, di quasi tutta l'Africa, l'Estremo oriente, la Nuova Zelanda e l'Oceania ad eccezione dell'Australia, e di quasi tutte le Isole Filippine: *Annuario Pontificio 2009*, Città del Vaticano 2009, *Note storiche*, 1892-1893; CONGREGAZIONE PER L'EVANGELIZZAZIONE DEI POPOLI, *Guida delle missioni cattoliche 1989*, Roma 1989.

<sup>132</sup> Si veda *Annuario Pontificio 2009*, Città del Vaticano 2009, 1887-1888. Circa il valore dell'Annuario Pontificio si ritiene essere un documento ufficioso della Sede Apostolica, una fonte di conoscenza, anche se non ha il valore degli *AAS*. Si tratta di una testimonianza e forte indizio di riconoscimento dell'Autorità suprema (si ricorda che la Segreteria di Stato a cura di cui viene editato l'Annuario Pontificio non è l'Autorità suprema). LORUSSO L., *Il rispetto dei riti orientali*, op. cit., 78.

<sup>133</sup> Si ritiene che si possa applicare oltre ad una lettura ecclesiologica le motivazioni già rilevate da STAFFA D., *De Sacrae Congregationis pro Ecclesia Orientali competentia*, op. cit., 358 ss.

comunità orientali in “situazione di diaspora”<sup>134</sup>. Tali ultimo caso è già stato previsto dalle norme comuni del *CIC* e *CCEO* e la legislazione soprattutto avendo riferimento all'appartenenza rituale. Sembra possasi rilevare che a causa di una mancata flessibilizzazione di tali norme, non sempre nella prassi si è potuto rispondere adeguatamente alle esigenze di tali comunità orientali in diaspora<sup>135</sup>.

Ancora, non sembra essere risolta la situazione in cui si possa compiere una prima evangelizzazione da parte delle Chiese orientali cattoliche in quei luoghi che siano al di fuori dei territori stabiliti e propri delle Chiese orientali stesse.

#### §8. Ancora circa la soluzione intermedia della S. Sede relativa alla problematica della territorialità e personalità incidente sul diritto missionario

Il riferimento da parte della Chiesa *orientale* alla S. Congregazione *de propaganda Fide*, la problematica relativa alla *præstantia ritus latini* hanno inciso anche nella determinazione e vita delle Chiese orientali insieme al rapporto tra la territorialità e personalità, nel prospettare l'azione missionaria. Infatti, tale *præstantia ritus latini* da una parte, appoggiata da proprie attività missionarie, insieme alla debolezza di mezzi e persone nelle Chiese orientali stesse, ha fatto sì dall'altra, che i territori orientali fossero chiusi in un'*enclave* delimitata geograficamente, senza possibilità di espansione<sup>136</sup>.

Se il *CIC-17* ha accolto il principio della territorialità come unico criterio di distribuzione o divisione ecclesiastica, e questo ha inciso anche nella delimitazione dell'opera missionaria nelle Chiese orientali, invece il m.p. «*Cleri Sanctitatis*» [= *CS*] nel c. 160 §1-3 e c. 161 pure ponendosi nella stessa linea del *CIC-1917*, ammetteva nel suo interno la personalità ex c. 160§4 *CS*, come una mitigazione del modo assoluto e radicale del principio di territorialità. Ma tale canone del m.p. *CS* non ha inciso sulla visione delle missioni laddove le Chiese orientali avrebbero potuto avviare un processo di azione missionaria propria.

Il Concilio Vaticano II aggiunse al criterio ecclesiale organizzativo territoriale come regola determinativa, quello personale nell'ordine

<sup>134</sup> Si veda SZABÓ P., *Le Chiese "sui iuris" in diaspora: le tradizioni orientali e le possibili modalità della loro "implantatio" in Occidente*, in *Ius Missionale* 2 (2008), 167-192.

<sup>135</sup> THÉRIAULT M., *Canonical Questions Brought About by the Presence of Eastern Catholics in Latin Areas in the Light of the Codex Canonum Ecclesiarum*, in *Ius Ecclesie* 3 (1991), 2002.

<sup>136</sup> LODA N., *L'evangelizzazione delle Genti*, 390 ss.; IDEM, *Delimitazione territoriale delle Chiese "sui iuris": ragioni e questioni attuali*, in AA. VV., *Le Chiese "sui iuris"*, op. cit., 109-130; ALDOR F., *The Territoriality of "Ecclesia sui iuris". A Historical, Ecclesiological and Juridical Study*. (Thesis ad Doctorandum in Iure Canonico partim edita), Romæ 2006. SABARRESE L., *Diritto e missione*, 167 ss.

ecclesiastico positivo<sup>137</sup>, mentre nella «*Lumen Gentium*» n. 13 e n. 21-23 si è prospettata un'ecclesologia che ha insistito sulla cattolicità e *communio Ecclesiarum*, da realizzarsi nei rapporti interecclesiali negli stessi territori nei quali vi fosse stata una presenza di Chiesa latina oppure orientale.

Il Decreto conciliare «*Christus Dominus*» n. 11 ha considerato l'aspetto e le caratteristiche personali<sup>138</sup>, ma nel n. 22 si è legittimato il criterio personale come quello territoriale avendosi presente l'opportunità riferita alla *salus animarum*, a cui faceva seguito il n. 23 si dà una serie di indicazioni relative ai *Christifideles* di rito differente, seguendo le indicazioni del decreto «*Orientalium Ecclesiarum*» n. 4. Tali decreti richiedevano la progettazione di un cammino comune nell'accoglienza, riconoscimento e venerazione, ma anche stima reciproca dei differenti riti.

Già nella revisione del *CIC-17* attraverso i *Principia* elaborati nel Sinodo dei Vescovi del 1967<sup>139</sup> si volle equilibrare l'esclusività del criterio territoriale ampliando la sua gamma prevedendo questo criterio in senso determinativo e non costitutivo<sup>140</sup>.

Esistono le seguenti situazioni:

a) Sistema della territorialità esclusiva: per il *CIC* e per il *CCEO* il territorio è ordinariamente un elemento che identifica la Chiesa di Cristo nella sua duplice ed immanente dimensione universale e particolare e nelle istanze amministrative intermedie quali le Chiese *sui iuris*, non è però un elemento costituzionale oppure esclusivo ed imprescindibile, ma determinativo e funzionale<sup>141</sup>.

b) Sistema della personalità: la territorialità e la personalità sono dei meri principi di organizzazione ed il principio della personalità è complementare e prolungamento di quello del territorio, e non è un'alternativa. La personalità non è un'eccezione oppure un privilegio, ma

<sup>137</sup> HERVADA J., *Significado*, 226 ss.; VIANA A., *Derecho canonico territorial*, 133 ss.

<sup>138</sup> JAEGER D. M., *Erezioni di circoscrizioni ecclesiastiche orientali in territori a popolazione cattolica prevalentemente di rito latino: considerazioni canoniche e presupposti ecclesologici* in *Antonianum* 75 (2000), 439-521.

<sup>139</sup> Si veda *Communicationes* 1 (1969), 7-85. PUNZI NICOLÒ A. M., *Funzione e limiti del principio di territorialità*, in CANOSA J. (a cura), *I principi per la revisione del Codice di diritto canonico. La ricezione giuridica del Concilio Vaticano II*, Milano 2000, 549-560; DALLA TORRE G., *Le strutture personali e le finalità pastorali*, in CANOSA J. (a cura), *I principi*, cit. 561-589; ARRIETA J.I., *Fattori rilevanti per la determinazione della giurisdizione ecclesiastica (Il contesto canonico della convenzione dei Fedeli laici con le prelatore personali)*, in CANOSA J. (a cura), *I principi*, op. cit. 591-624; MIRAS J., *Organización territorial y personal: fundamentos de la coordinación de los pastores*, in CANOSA J. (a cura), *I principi*, cit. 625-666.

<sup>140</sup> ARRIETA J.I., *Sectio II, Titulus I, De Ecclesiis particularibus et de auctoritate in iisdem constituta, Introduccion*, in *Comentario*, op. cit., II/1, 675-680; IDEM, *sub. c. 368*, in *Comentario*, op. cit., II/1, 681-684; *Sub. c. 369*, II/1, 685-689; *Sub. c. 370*, II/1, 690-693; *Sub. c. 371*, II/1, 694-700; *Sub. c. 372*, II/1, 701-704; *Sub. c. 373*, II/1, 705-708.

<sup>141</sup> LO CASTRO G., *Le prelatore*, 124-125.

un complemento organizzativo, pastorale ed apostolico che ridonda nell'applicazione dei criteri o tecniche di determinazione dell'esercizio della giurisdizione<sup>142</sup>.

c) Sistema misto territorialità – personalità: nel contesto amministrativo ecclesiale sia latino che orientale potendosi prevedere una organizzazione c.d. mista: 1) meramente territoriale (territori patriarcali e missioni) e 2) funzionale e personale secondo la propria unità organizzativa.

Per quanto riguarda la territorialità, ormai è pacifico ed assodato che la stessa possieda un carattere relativo nel senso che, pur non prescindendosi dall'elemento spaziale, tuttavia non è l'unico criterio di riferimento per esprimere strumenti pastorali tesi alla *salus animarum*, per l'annuncio evangelico e la celebrazione dell'Eucaristia. Si noti che materialmente un riferimento territoriale debba sempre sussistere, ma esiste un riferimento imprescindibile nella organizzazione della Chiesa alla personalità. Questa rileva in modo speciale per quanto riguarda la Chiese orientali cattoliche sia per rispondere e ricercare la *salus animarum* nella necessità di sovvenire alle necessità spirituali dei fedeli orientali soprattutto al di fuori dei territori loro propri, con una rievangelizzazione o nuova evangelizzazione *ad extra* nelle comunità migranti. Ma tale evangelizzazione potrebbe compiersi in luoghi dove abitino i pagani o Cristiani latini già evangelizzati.

Si noti come nei rapporti con la Chiesa latina le Chiese orientali cattoliche relativamente all'evangelizzazione delle Genti debbano sostenere una sorta di irrisolta organizzazione ecclesiale tra l'elemento meramente territoriale circoscritto e quello personale. Si pensi alla non ammissione dell'estensione della giurisdizione superiore delle Chiese orientali alla diaspora, con una limitazione organizzativa missionaria e di evangelizzazione. Il CCEO offre norme opportune relativamente all'opera missionaria ed evangelizzatrice della Chiesa latina e delle Chiese Orientali cattoliche, per un passaggio dal mero criterio di territorialità a quello più ampio e funzionale organizzativo personale.

Un altro esempio potrebbe ritrovarsi nelle difficoltà oggettive per la Chiesa Siro Malabarese e Siro Malnkarese di evangelizzare al di fuori dei loro territori, in quanto l'India è inserita in un contesto territoriale missionario che di fatto è latino, mentre i missionari provenienti dalla Chiesa malabarese vengono chiamati per evangelizzare *ad intra* nelle circoscrizioni o Diocesi latine, con la difficoltà di costituire nuove comunità rituali malabaresi<sup>143</sup>.

<sup>142</sup> VIANA A., *Derecho canonico territorial*, op. cit., 316 e ss.

<sup>143</sup> Si veda KOCHUPARAMPIL X., CANOSA J. (a cura di), *Evangelization in India. A Theological Analysis of the Missionary Role of the Syro-Malabar Church in the Light of the Vatican II and Post-Conciliar Documents*, Vadavathoor, Kottayam 1993. Si veda la *Lettera di Giovanni Paolo II ai Vescovi dell'India*

Un altro esempio si può trarre dalla norma del c. 78§2 CCEO dove si stabilisce una stretta limitazione giurisdizionale circa il territorio per i Patriarchi tranne che per le norme liturgiche, avendosi sempre presente il riferimento alla circoscrizione patriarcale ex c. 150 §2<sup>144</sup>, potendo limitare di fatto una vera e propria opera di evangelizzazione e rievangelizzazione *ad extram*.

Un altro caso è stato interpretato come compromissione del rapporto tra diritto fondamentale di evangelizzazione e norme disciplinari riguardanti l'ordinazione presbiterale di uomini sposati fuori dai territori orientali di una Chiesa *sui iuris* che ammetta clero uxorato, nel caso dove sia stato stabilito il celibato del clero in diaspora, non ammettendo la possibilità dei sacerdoti ucraini di rito bizantino-greco uxorati di seguire le proprie comunità negli USA in diaspora. Si tratta del Decreto «*Cum data fuerit*» del giorno 1 marzo 1929<sup>145</sup> laddove anche recentemente è stata ribadita la sua validità e vigenza, come norma speciale stabilita dalla Sede Apostolica, applicando il c. 758§3 CCEO, anche se nella prassi si sono verificate nel tempo deroghe notorie o disapplicazioni ufficiosamente attestate<sup>146</sup>.

---

del 28 maggio 1987 in PALLATH P., *Pope John Paul II and the Catholic Church in India*, Rome 1996, 208-212, dove il riferimento regolativo è anteriore all'emanazione del CCEO, ma solo connesso al CIC.

<sup>144</sup> GEFAELL P., *L'ambito territoriale della giurisdizione dei Patriarchi orientali. Riflessi sulla forma canonica del matrimonio*, in *Ius Ecclesiae* 5 (1993), 245-268; LORUSSO L., *Estensione della potestà patriarcale e sinodale in diaspora: designazione dei Vescovi, erezione di circoscrizioni ecclesiastiche, clero uxorato*, in *Angelicum* 83 (2006), 845-870.

<sup>145</sup> *AAS* 21(1929), 152-159. Si veda NEDUNGATT G., *Celibate and Married Clergy in CCEO*, *Canon* 373, in *Studia Canonica* 36 (2002), 129-167. LORUSSO L., *Il rispetto dei riti orientali*, 102 ss.; MARTI F., *I Rutheni negli Stati Uniti. Santa Sede e mobilità umana tra ottocento e novecento*, Milano 2009.

<sup>146</sup> LORUSSO L., *Il rispetto dei riti orientali*, op. cit., 141. FLEYFEL A., *Quelques réflexions sur la présence en Occident de prêtres catholiques orientaux mariés*, in *Istina* 54 (2009), 409-425. Si veda il dubbio sottoposto alla Congregazione per le Chiese orientali con la risposta della stessa, in REACHFORD N., *Norms of Particular Law for the Byzantine Metropolitan Church sui iuris of Pittsburgh, USA*, in *CLSA Proceedings* 62 (2000), 233-243. Si veda anche il Decreto «*Græci-Rutheni Ritus*» del 23 dicembre 1930 in *AAS* 22 (1930), 346-354; il Decreto «*Qua sollerti alacritate*» del 24 maggio 1930 in *AAS* 22 (1930), 102-103 riguardante l'America e l'Australia e l'abrogazione della Conferenza Episcopale Australiana nel 19-28 maggio 1998 della mozione n. 8 del 9 novembre 1949 della stessa Conferenza episcopale che non ammetteva il clero uxorato all'esercizio del ministero in Australia. Mentre il Consiglio dei Gerarchi della Chiesa cattolica di rito ucraino e ruteno negli U.S.A. ha deciso l'ammissione del clero uxorato al ministero delle diocesi ucraine-rutene del Nord America in *Il Regno-Attualità* 16(1998), 526. Il Sinodo dei Vescovi della Chiesa Melkita del 21-26 luglio 1997 ha discusso il problema dei presbiteri sposati in diaspora, in *Le Lien* 62/4 (1997), 31. Risulta interessante la Lettera al Nunzio Apostolico in Polonia inviata dal Segretario di Stato il 4 marzo 1998 stabilendo il rinvio del clero uxorato che esercitava il ministero a sud est della Polonia (Regione di Przemysl) con le proteste della Chiesa Ucraina ed il successivo rinvio della decisione con la promessa di riesaminare ulteriormente la questione: si veda *Cheëtiens en marche* 60 (1998), 4. Sembrerebbero esistere altri documenti relativi al problema ma non è stato possibile l'accesso agli stessi.

### §9. CCEO, S. Sede e prospettive per un'articolazione di evangelizzazione nelle Chiese dell'Oriente Cristiano

Il CCEO riconosce pienamente il diritto-dovere di evangelizzare per le Chiese orientali cattoliche. Si tratta di individuare sia gli ambiti in cui si possa compiere la missione, la nuova evangelizzazione e rievangelizzazione, sia i mezzi insieme alle forze, e strumenti pastorali, iniziando e coordinando una sinergia con l'accordo tra la Congregazione per le Chiese orientali e la Congregazione di Propaganda Fide.

L'opera di missionarietà ed evangelizzazione demandata alla Chiesa universale, richiede lo sforzo comune della Chiesa latina ed Orientali: il CIC 83 ed il CCEO hanno ribadito tale dovere, indicato le iniziative, le attività ed i mezzi, sotto la suprema direzione e coordinamento del Romano Pontefice e del Collegio dei Vescovi, affidando la realizzazione alla Congregazione per l'evangelizzazione dei Popoli ed alla Congregazione per le Chiese orientali.

Se il criterio della territorialità o dell'unità organizzativa di carattere personale o la soluzione mista è valida per l'evangelizzazione *ad intra* e per la nuova evangelizzazione o rievangelizzazione *ad intra* e *ad extra* con le comunità in diaspora, nella prassi ancora non si sono realizzate le esigenze della evangelizzazione *ad extra* con la *plantatio Ecclesiae* per le Chiese orientali. Infatti, la legislazione missionaria attuale sembrerebbe non prevedere senza aver posto a suo tempo il problema della nuova evangelizzazione *ad extra* per le Chiese orientali: quando fu formulata la divisione territoriale con il m.p. «*Sancta Dei Ecclesia*» del 23.03.1938 non si è trattato e neppure si è posto l'ipotesi dell'evangelizzazione delle Chiese orientali al di fuori del proprio territorio, a causa della loro fragilità, debolezza e necessità interne, tanto che erano esse stesse a richiedere l'aiuto dei mezzi e persone, soprattutto di rito latino, per la rievangelizzazione al loro interno.

Con la rinascita e la fortificazione vitale della Chiesa *sui iuris* orientali in molti casi si è rovesciato il paradigma missionario: a causa di una ritrovata autonomia di mezzi pastorali e *Christifideles* delle stesse, dopo la rievangelizzazione *ad intra et ad extra* si è concretizzata la possibilità di una evangelizzazione *ad extra* al di fuori dei territori propri. Alcune Chiese orientali possono divenire protagoniste della *plantatio Ecclesiae* in senso orientale laddove la presenza di comunità orientali in diaspora che si rapportano con luoghi dove l'annuncio evangelico non sia ancora arrivato, pur avendo presente la loro crescita, i mutamenti storico-culturali, ma pure liturgici, teologici, spirituali ed disciplinari, potrebbero esperire tale diritto e dovere: si pensi all'India continentale.

Di più, essendo state ulteriormente ampliati gli immensi orizzonti della missione "*ad gentes*" come si esprime la Lettera Enciclica «*Redemptoris*

*Missio*» di GIOVANNI PAOLO II del 7 dicembre 1990, anche tutte le Chiese orientali possono divenire protagoniste della missione come *plantatio Ecclesiae*, non solo con una nuova evangelizzazione all'interno dei propri territori, ma anche al di fuori degli stessi, partendo dal fatto di una presenza pastorale di proprie comunità migranti, fino ad un ampliamento dell'annuncio anche come vera e propria missione evangelizzatrice in senso stretto verso coloro che ancora non abbiano conosciuto il *kerygma*.

La normativa dell'evangelizzazione delle Genti deve trovare ancora un progetto pastorale vero e valido, per rispondere ecclesiologicalamente alle esigenze e bisogni ineluttabili delle Chiese orientali di antica fondazione sia al loro interno, ma anche esteriormente verso i *Christifideles* migranti, e verso coloro che ancora non siano cristiani con una evangelizzazione e missione ecclesiale secondo un contesto tipico e proprio orientale<sup>147</sup>, nell'unità e comunione, aderendo all'universalità della Chiesa.

Emergono alcune puntualizzazioni che si ritiene possano essere punti fermi per un impegno di missionarietà ed evangelizzazione.

1) Favorire a livello di Chiesa universale tutte le Chiese, sia latina che orientali a che possano evangelizzare *ad intra* e *ad extra* nell'applicazione del CCEO e del CIC secondo le direttive della Lettera Enciclica «*Redemptoris Missio*»<sup>148</sup>.

2) Applicare ed ottimizzare a livello di Chiesa universale la legislazione comune e attraverso le leggi speciali e particolari, eliminando quelle norme che possano essere anacronistiche ecclesiologicalamente ed eventualmente ancora operanti, che limitino di fatto il diritto alla missione ed evangelizzazione.

3) Favorire un coordinamento amministrativo continuo e permanente nella Curia romana tra le Congregazioni delle Chiese orientali e l'Evangelizzazione dei Popoli.

Per quanto riguarda l'evangelizzazione *ad intra* anche al di fuori dei territori delle Chiese orientali le problematiche sono risolte in maniera ottimale per quanto riguarda il binomio personalità e territorialità, non in forma definitiva relativamente allo *status* personale dei *Christifideles*: si pensi al Decreto «*Cum Data Fuerit*» (1 marzo 1929) di cui anche recentemente è stata ribadita la vigenza. Restano aperti alcuni problemi in riferimento all'evangelizzazione *ad extram* per le Chiese orientali cattoliche. Si renderebbe necessario un coordinamento dell'organizzazione missionaria di ogni Chiesa *sui iuris* da parte della Congregazione per le Chiese orientali in armonia con la Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli, operando

<sup>147</sup> SABARRESE L., *Diritto e missione*, op. cit., 170 ss.

<sup>148</sup> Ved. SZABÓ P., *Le Chiese "sui iuris" in diaspora*, op. cit., 167-192.

congiuntamente secondo le relative competenze. Si pensi all'attualizzazione e rivisitazione in senso più ampio delle disposizioni del m.p. «*Sancta Dei Ecclesia*» su una geografia che non sarà più territoriale o personale o mista, ma comprendendo altri riferimenti ecclesiali<sup>149</sup>.

4) Necessità di un tavolo studio permanente tra le Congregazioni di *Propaganda Fide* e la Congregazione per le Chiese orientali per la soluzione della problematica relativa alla territorialità e personalità o criterio misto, prospettando una serie di ipotesi comuni per quanto riguarda l'azione evangelizzatrice *ad extra*<sup>150</sup>.

5) Favorire l'autocoscienza dell'appartenenza alla Chiesa universale da parte delle Chiese orientali, superando quei sensi di inferiorità, verso un'uguaglianza nella *koinonia* e nella *communio ecclesiastica*. Tale presa di coscienza ecclesiale come identità cristiana, saprà rivalutare la diversità nell'unità<sup>151</sup>, richiedendosi una pratica soluzione normativa per l'opera di evangelizzazione, rivedendo l'estensione dei territori di missione<sup>152</sup> che pur basandosi sul mero criterio territoriale e geografico, tuttavia lo superano nella sua provvisorietà ed imprecisione.

6) Prendere atto dell'esistenza del diritto e dovere ecclesiale all'evangelizzazione in senso pieno e stretto sia *ad intra* che *ad extra* per tutta la Chiesa e le sue compagini, quindi incluse le Chiese orientali cattoliche, secondo una propria tradizione ed identità con una metodologia di itinerario ecclesilogico comunione ed unitario, anche se con caratteristiche pastorali differenti.

7) Favorire un'autocoscienza del ruolo ineluttabile per le Chiese orientali a causa del loro patrimonio, ex c. 27-28 CCEO, liturgico, insieme a quello teologico, spirituale e disciplinare che sono una formidabile base per la missione, in una prospettiva di annuncio del Vangelo *ad intra* e *ad extra*, insieme al dialogo con la persona ed il mondo. Oltre all'autocoscienza creare una relazionalità che presuppone una continua *risensibilizzazione* verso le Chiese orientali da parte della Chiesa latina<sup>153</sup>.

<sup>149</sup> AAS 30 (1938), 154-159. Circa questi mutamenti si tengano naturalmente presenti le procedure previste nella Costituzione Apostolica «*Pastor Bonus*» e del Nuovo Regolamento generale della Curia romana del 20 aprile 1999, che offrono ampi spazi di operatività giuridica. Per la problematica: SALACHAS D., *Il magistero e l'evangelizzazione*, 181-188.

<sup>150</sup> SABARRESE L., *Missio ad migrantes*, 57 ss.; SALACHAS D., *Il magistero e l'evangelizzazione*, 182 ss.

<sup>151</sup> CONGREGAZIONE PER LE CHIESE ORIENTALI, *Identità delle Chiese orientali cattoliche, Atti dell'incontro di studio dei Vescovi e dei Superiori maggiori delle Chiese orientali cattoliche d'Europa, Nyíregyháza (Ungheria 30 giugno-6 luglio 1999)*, Città del Vaticano 1999.

<sup>152</sup> Si veda RM n. 37 dove si sostiene che "il criterio geografico, anche se non molto preciso e provvisorio vale ancora per indicare le frontiere verso cui deve rivolgersi l'attività missionaria".

<sup>153</sup> Si veda SZABÓ P., *Le Chiese "sui iuris" in diaspora*, op. cit., 178 ss.

8) Emerge la necessità per le Chiese orientali cattoliche di stilare un quadro di progetto pastorale con la raccolta, certificazione ed impiego dei propri mezzi per almeno proporre una disponibilità all'evangelizzazione unitaria interrituale ed interecclesiale, insieme ad un progetto pastorale missionario, anche in territori di missione già affidati alla Chiesa latina, con la possibilità di modifica della destinazione giurisdizionale di questi ultimi<sup>154</sup>.

9) Predisporre l'impostazione ed attivazione missionaria come evangelizzazione e rievangelizzazione *ad extra et ad intra*, secondo una lettura e realizzazione teologica ed ecclesiological di comunione fraterna che implichi l'aspetto giuridico-disciplinare latino ed orientale insieme, sia nei territori orientali come nella diaspora ed altri territori affidati alla Congregazione per l'evangelizzazione dei Popoli. Favorire altresì una maggiore *corresponsabilizzazione* delle grandi Chiese diocesane soprattutto quelle latine nel progettare pastoralmente la missione in comune<sup>155</sup>.

10) Necessità di impegno congiunto e sinergia nella evangelizzazione da parte della Chiesa latina ed orientali cattoliche dall'altra, ma sempre nell'ottica del previo riconoscimento reciproco importante e significativo nella *koinonia* relativa alla missione della Chiesa ed evangelizzazione<sup>156</sup>.

11) Predisporre lo studio e la creazione di circoscrizioni ecclesiastiche orientali nuove, magari provenienti da territori dipendenti dalla Congregazione per l'evangelizzazione dei Popoli, aventi un carattere territoriale, o personale o misto, in un contesto di evangelizzazione e missioni, attraverso una legge generale o speciale avente una struttura generale, che se in alcune parti possa derogare il diritto ex c. 1502 CCEO o lo stabilisca in una forma di "Legge-quadro" con norme *assimetriche* e mezzi di appoggio a favore delle comunità orientali<sup>157</sup>.

12) Attuare un progetto pastorale comune missionario con reciproco aiuto tra le Chiese latina ed orientali cattoliche: anche in territori che siano di competenza esclusivamente della Chiesa latina secondo una sussidiarietà ecclesiale. Una prima ipotesi potrebbe ravvisarsi in una *implantatio* di *enclave rituali* orientali nei territori della diaspora<sup>158</sup>. I Vescovi

<sup>154</sup> Si attende la nuova edizione di Oriente cattolico che potrebbe essere un documento di riferimento ed ulteriore chiarezza.

<sup>155</sup> Si veda SZABÓ P., *Le Chiese "sui iuris" in diaspora*, op. cit., 168 ss.

<sup>156</sup> RUPNIK M. I., *Prospettive dell'evangelizzazione a partire dalla "Orientale Lumen"*, in *Presenza Pastorale* 65 (1995), n. 11, 83-89, *praesertim* 86; IDEM, *Il dialogo interculturale secondo alcuni aspetti della Teologia Ortodossa*, in AA. VV., *La missione della Chiesa nel mondo di oggi*, Roma 1994, 49 e ss.

<sup>157</sup> ARRIETA J. I., *Chiesa particolare*, op. cit., 10. Si veda SZABÓ P., *Le Chiese "sui iuris" in diaspora*, op. cit., 176-178.

<sup>158</sup> Si veda SZABÓ P., *Le Chiese "sui iuris" in diaspora*, op. cit., 182 ss.

latini dovrebbero porre il loro ministero in *communio* ed armonia con le esigenze ed i bisogni delle Chiese orientali della diaspora<sup>159</sup>. Ancora, l'organizzazione di Sacerdoti *Fidei donum*<sup>160</sup> che potrebbero essere di diverse provenienze rituali, ponendo fine a *norme asimmetriche* come nella situazione del continente indiano con la Chiesa Siro-malabarese e Siro-malankarese<sup>161</sup>.

13) La necessità della conoscenza e partecipazione per le Chiese orientali cattoliche delle differenti realtà missionarie anche latine con eventuali rapporti giuridici allacciati a livello di Chiesa universale che particolare, o istanze intermedie amministrative miste latino-orientali anche nei territori di missione. Il riferimento basale proverrà dai documenti magisteriali relativi alla missione, si pensi Lettera Enciclica «*Redemptoris Missio*», non ultimi i Sinodi dei vari continenti, ed i testi ad essi connessi.

14) Si beneficerà dell'attività missionaria ed evangelizzatrice congiunta tra la Chiesa latina e le Chiese orientali cattoliche nel processo di inculturazione, lo studio e conoscenza dei popoli e continenti attraverso la loro storia, cultura ed antropologia, quale spazio umano dove la Chiesa si organizza pastoralmente nella sua missione, avendo presente la persona nelle sue necessità naturali sociali e giuridiche e la situazione politica e sociale<sup>162</sup>.

15) Stabilire attività comuni tra la Chiesa latina e le Chiese orientali nella previsione di un rapporto ed una collaborazione di carattere ecumenico, tenendo conto del peculiare ruolo delle Chiese orientali cattoliche ex c. 903, progettando attività ecumeniche nella collaborazione reciproca sia pastorale che culturale e sociale. Va da sé che occorre evitare assolutamente lo scontro, oppure il proselitismo, a danno delle altre Chiese acattoliche.

Instaurare un rapporto di collaborazione tra chiesa latina e Chiese orientali nei rapporti e nel dialogo con i non credenti o con coloro che appartengono ad altre religioni.

N. LODA

<sup>159</sup> Tale proposizione già risultava in *Documento II, Relazione segreta presentata a Leone XIII dal Cardinale Benedetto Maria Langénieux intorno al Congresso Eucaristico Internazionale di Gerusalemme nel 1893 ed al metodo dell'apostolato da spiegare in Oriente*, in SACRA CONGREGAZIONE PER LA CHIESA ORIENTALE, *Verbali delle Conferenze patriarcali*, 335-340.

<sup>160</sup> BUTTURINI G., *Alle origini della "Fidei Donum". Appunti per una lettura*, in *Ad Gentes* 11 (2007), 85-108.

<sup>161</sup> SALACHAS D., *Il magistero e l'evangelizzazione*, op. cit., 183.

<sup>162</sup> RUPNIK M.I., *Il coraggio del dialogo critico con le culture d'oggi*, in CENTRO ALETTI (a cura), *Novità della soglia. Aperture della nuova evangelizzazione*, Roma 1995, 103-145, quivi 120-121; IDEM, *Il dialogo interculturale*, 54 ss.; EVDOKIMOV P., *Teologia della Bellezza. L'arte dell'icona*, Roma 1984, 55 ss.; SPIDLÍK T., RUPNIK M. I., *Parola e immagine*, Roma 1995, 110-111.